



Francesco Passaseo

(dottorando di ricerca in "Diritto dei Beni privati, pubblici e comuni. Tradizione e Innovazione nei modelli di appartenenza e fruizione" nell'Università degli Studi del Salento, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

La dimensione giuridico-ecclesiologica degli altari delle chiese dismesse: questioni divise tra diritto canonico, diritto liturgico e diritto dello Stato *

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari - 2. La speciale natura *rei sacrae* degli altari - 3. Gli altari secondari - 4. La celebrazione eucaristica e la deposizione delle sacre reliquie nel rito della dedicazione o della benedizione dell'altare - 5. Il rapporto tra norme canoniche e norme liturgiche nella regolamentazione degli altari - 6. L'applicabilità agli altari delle norme canoniche che regolano i luoghi sacri - 7. Il rapporto tra le Linee guida emanate dalla Congregazione per il Clero e le norme codiciali - 8. Cenni alla disciplina prevista dal Codice del 1917 per la riduzione a uso profano degli altari - 9. Ulteriori e precedenti tipologie di altare - 10. La conservazione delle sacre reliquie - 11. La distinzione tra altari fissi e altari mobili - 12. La destinazione degli altari mobili delle chiese dismesse - 13. La destinazione degli altari fissi delle chiese dismesse - 14. L'altare della Vergine nella chiesa di Santa Maria di Cerrate - 15. L'altare bene comune.

1 - Considerazioni preliminari

Un problema ancora oggi irrisolto riguarda l'inquadramento giuridico, pastorale, e funzionale degli altari presenti all'interno delle chiese dismesse, cioè in quelle chiese che cessano di essere tali, ricorrendo le circostanze previste dal can. 1212, il quale prevede che i luoghi sacri perdono la dedicazione o la benedizione quando siano distrutti in gran parte, quando intervenga un decreto del competente ordinario che li riduca a uso profano, o quando, di fatto, siano usati permanentemente per scopi profani¹. L'intervento del decreto di riduzione a uso profano da

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Per un commento alla norma si vedano **P. VERGARI**, *Sub can. 1212*, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P.V. PINTO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001, pp. 704-705; **M. CALVI**, *Sub can. 1212*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, a cura della REDAZIONE DELLA RIVISTA QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, Ancora Editrice, Milano, 2009, p. 966.



parte del vescovo diocesano soggiace alle condizioni prescritte dal can. 1222. Nello specifico, il § 1 del can. 1222 prevede che il vescovo può procedere alla riduzione a uso profano non sordido di una chiesa se questa non può essere in alcun modo adibita al culto divino, né è possibile restaurarla; il § 2 dello stesso canone richiede la sussistenza di altre gravi cause, oltre che l'acquisizione del parere del consiglio presbiterale, il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti sull'edificio, l'assenza di detrimento per il bene delle anime². Ricorrendo, dunque, le circostanze appena menzionate, cessa giuridicamente il carattere sacro di un edificio di culto, e quindi la sua configurazione come chiesa ex can. 1214. Affinché una chiesa esista è necessario, infatti, che ci sia un edificio sacro, che questo sia destinato al culto divino, e che sia aperto affinché i fedeli vi possano esercitare soprattutto pubblicamente tale culto³.

Per ciò che riguarda più specificamente gli altari, il can. 1238, § 2, prevede che "gli altari, fissi o mobili, non perdono la dedicazione o la benedizione per il fatto che la chiesa o altro luogo sacro siano ridotti a usi profani". Ciò pone, dal punto di vista dell'ordinamento canonico, l'esigenza di tutelare il carattere sacro di questi particolari beni, che rischierebbero di rimanere nel contesto spaziale dell'edificio di culto dismesso, all'interno del quale si possono estrinsecare attività che, seppur in linea con la funzione primigenia del tempio, così come richiesto dal can. 1222 (uso profano non sordido), non hanno più una destinazione tipicamente liturgico-culturale.

² Sull'argomento si vedano **F. DANEELS**, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, in *Ius Ecclesiae*, 10 (1998), p. 111 ss.; **G. P. MONTINI**, *La cessazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 13 (2000), p. 281 ss.; **P. CAVANA**, *Gli edifici dismessi*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cura di D. PERSANO, Vita e Pensiero, Milano, 2008, p. 199 ss.; **F. GRAZIAN**, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 29 (2016), p. 18 ss.; **G.P. MONTINI**, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, (29) 2016, p. 37 ss.; **G. PARISE**, *Il dato codiciale in materia di soppressione, unione, modifica di parrocchie (can. 515 § 2) e la riduzione ad uso profano di edifici sacri (can. 1222 § 2)*, in *Angelicum*, vol. 93, 4 (2016), p. 843 ss.; **P. MALECHA**, *Riduzione a uso profano delle chiese e sfide attuali*, in *Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi di culto e gestione integrata de beni culturali ecclesiastici*, Atti del Convegno internazionale promosso dalla Pontificia Università Gregoriana in collaborazione con il Pontificio Consiglio della Cultura e l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, a cura di F. CAPANNI, Artemide, Roma, 2019, p. 50 ss.

³ Per approfondimenti sul tema si veda **P. MALECHA**, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2002, p. 29 ss.



Si tenga conto che il can. 1238, § 2, non esclude *in toto* che si revochi la dedicazione o la benedizione agli altari delle chiese ridotte a uso profano, ma impedisce che questi siano trascinati, in una sorta di automatismo, nel procedimento di dismissione che interessa l'edificio sacro nel quale sono contenuti. Potranno, infatti, essere oggetto di un processo dismissivo separato e autonomo. In questo senso si giustifica il § 1 del can. 1238, il quale prevede che gli altari perdono la dedicazione o la benedizione a norma del can. 1212, e cioè per gli stessi motivi riservati ai luoghi sacri e di cui all'inizio si è detto. Tale previsione, dunque, ammettendo che gli altari possono perdere la sacralità, intende porsi a tutela del carattere sacro di tali beni. Così, nei casi in cui questi si vengano a trovare nel contesto degli edifici di culto dismessi, è data facoltà al competente ordinario di procedere alla loro riduzione a uso profano al fine di evitare che siano esposti a un'eventuale profanazione.

Le disposizioni canoniche, tuttavia, paiono disattese dalle norme liturgiche contenute nel *Rito della dedicazione della chiesa e dell'altare* della Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino, che, come meglio si dirà, depongono a favore della perpetuità del vincolo sacro derivante dai riti della dedicazione e benedizione dell'altare, e che sembrano così escludere la possibilità che gli altari si riducano a uso profano⁴.

Inoltre, le *Linee guida per la modificazione di parrocchie, la chiusura o riduzione delle chiese ad uso profano non indecoroso, e l'alienazione delle medesime*, emanate nel 2013 dalla Congregazione per il Clero, sono chiare nell'affermare che un edificio dedicato in perpetuo alla liturgia divina può essere ridotto a uso profano solo ricorrendo una grave ragione, mentre gli altari "non possono mai per nessuna ragione essere destinati a uso profano"⁵. Finanche, si afferma che gli altari, qualora non possano essere rimossi dalla loro sede primigenia, "dovranno essere distrutti"⁶. Appare

⁴ Cfr. **CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO**, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, 29 maggio 1977, in *Enchiridion Vaticanum*, 6/1977-1979, cap. IV, n. 21, p. 191, e cap. VI, n. 1, p. 203.

⁵ Ciò è detto sia nel caso di riduzione di chiese a uso profano non indecoroso, sia nel caso di loro alienazione. Cfr. **CONGREGAZIONE PER IL CLERO**, *Linee guida per la modificazione di parrocchie, la chiusura o riduzione delle chiese ad uso profano non indecoroso, e l'alienazione delle medesime*, 30 aprile 2013, in *Enchiridion Vaticanum*, 29/2013, n. 2, lett. c), p. 389, e n. 3, lett. g), p. 395. Per un commento al documento in parola si veda **B. DALY**, *Closing Churches Demmed Surplus to Requirements when Amalgamating Parishes*, in *The canonist*, 5 (2014), p. 25 ss.

⁶ Cfr. **CONGREGAZIONE PER IL CLERO**, *Linee guida per la modificazione di parrocchie, la chiusura o riduzione delle chiese ad uso profano non indecoroso, e l'alienazione delle medesime*, cit., n. 3, lett. g), p. 395.



chiaro che quest'ultima previsione, nel caso in cui i beni in parola siano anche qualificati beni culturali, sarà nettamente in contrasto con le disposizioni del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, così detto "Codice Urbani") che tutelano il carattere storico-artistico degli stessi.

L'analisi sin qui condotta richiede, dunque, di analizzare, in primo luogo, il rapporto sussistente tra norme canoniche e norme liturgiche, al fine di sanare le fratture tra le prime e le seconde circa la possibilità di ridurre a uso profano gli altari; in secondo luogo, di individuare una destinazione opportuna degli altari delle chiese dismesse, quando si tratti di beni culturali, al fine di evitare la dispersione del patrimonio storico-artistico. A tal proposito, occorrerà partire dall'indagine sulla speciale natura *rei sacrae* degli altari prima di giungere a prospettare un inquadramento giuridico-ecclesiologico pienamente confacente alla natura e alla vocazione degli stessi e una destinazione finale rispettosa anche della dimensione culturale in cui questi sono riconosciuti.

2 - La speciale natura *rei sacrae* degli altari

L'altare nasce esclusivamente per essere destinato alla celebrazione della sacra liturgia, e può essere dedicato a Dio soltanto⁷. L'altare cristiano costituisce il luogo dove si perpetua il sacrificio della croce; è la mensa attorno alla quale, come i discepoli un tempo, si riuniscono oggi i figli della Chiesa; è il simbolo della presenza di Cristo, è lo stesso Cristo⁸. L'altare simboleggia, inoltre, l'alleanza tra Dio e gli uomini, perpetuando l'opera posta in essere dalle diverse figure bibliche del Vecchio

⁷ Gli altari possono essere dedicati a Dio soltanto, perché è a Lui che si offre il sacrificio eucaristico. Quando si dedicano altari ai santi, in verità si dedicano a Dio in onore dei santi. Così sant'Agostino: "Non ai martiri, ma al Dio dei martiri dedichiamo altari, anche se lo facciamo nelle memorie dei martiri". Il divieto, oggi vigente, di porre sull'altare statue di santi e reliquie, vuole chiarire, infatti, che Dio è al centro di ogni cosa. Sul punto cfr. **PONTIFICALE ROMANO**, BODCA, n. 161.

⁸ Sulla funzione simbolica dell'altare si vedano **MESSALE ROMANO**, *Principi e norme*, Libreria Editrice Vaticana, 1993, n. 259; **PONTIFICALE ROMANO**, cit., nn. 152-156; **CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO**, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., cap. IV, nn. 1 ss., p. 181 ss.; **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *La progettazione di nuove chiese*, Roma, 18 febbraio 1993, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 3/1993, n. 8, p. 56; **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, Roma, 31 maggio 1996, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 4/1996, n. 17, p. 121.



Testamento, che innalzavano altari a Dio nei luoghi in cui Egli si era manifestato per ringraziarlo dei benefici ricevuti⁹.

Per tali ragioni, gli altari, rispetto alle altre *res sacrae*, sono dotati di notevole peculiarità, poiché sono gli unici beni capaci di rappresentare e attualizzare la Persona di Cristo, venendo a sussistere in essi un rapporto di "immedesimazione reale del manufatto con l'opera della salvezza: l'immolazione sulla Croce". Si realizza, così, una relazione indefettibile tra materiale e immateriale, tra arte e mistero, che contribuisce a delineare l'identità stessa dell'altare¹⁰.

Ciò pone per il giurista la necessità di considerare l'atipicità di questo bene, e più specificamente della mensa eucaristica di cui si compone, al fine di predisporre una tutela altrettanto ricercata e attenta, che prenda in analisi, oltre all'aspetto giuridico, anche quello liturgico. Il primo attiene principalmente al carattere pratico-funzionale del bene, mentre il secondo a quello simbolico-spirituale, che è eminente nell'altare, e che risulta poco esplorato nel diritto canonico¹¹.

La dimensione giuridica dell'altare deve tenere conto, inoltre, della stretta relazione del bene con le *actiones* e con le *personae*. L'altare, infatti, di per sé statico, diviene un bene dinamico nella misura in cui è posto al centro di molteplici e differenti azioni: in primo luogo, quella liturgica, di cui esso costituisce la parte principale, e verso cui converge l'attenzione del celebrante e dell'assemblea; poi, quella conservativa, che comprende le opere di tutela, ma anche di adeguamento dello stesso alle mutate esigenze dei tempi. Sotto quest'ultimo aspetto, non si potrà trascurare l'eventuale valore storico-artistico del bene, in forza del quale questo diviene destinatario anche delle norme civili poste a tutela dei beni culturali.

⁹ Così Noè, appena uscito dall'arca, innalzò un altare per offrire olocausti a Dio ed esprimere la sua gratitudine per la salvezza dal diluvio; anche Abramo costruì un altare per immolare il figlio, a suggello dell'alleanza inviolabile con Dio; Mosè dedicò un altare al Signore, concludendo, con un atto sacrificale, l'alleanza tra Dio e la comunità di Israele; per ultimo, Cristo stesso, innalzato sull'altare della croce, diviene, al contempo, vittima e sacerdote. Tali figure sono richiamate nella liturgia di dedicazione dell'altare. Per una esaustiva esegesi si veda **G. FERRARO**, *Il mistero di Cristo nella liturgia della dedicazione dell'altare*, in *La civiltà cattolica*, vol. III, quad. 3267-3268, 2-16 agosto 1986, p. 239 ss.

¹⁰ In questo senso **M. DEL POZZO**, *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti". Altare, tabernacolo, custodia degli oli sacri, sede, ambone, fonte battesimale, confessionale*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 3-4.

¹¹ *Ivi*, *Presentazione*, p. XV ss.



In tal contesto, è rilevante, inoltre, il ruolo della comunità, che, per mezzo dell'altare, instaura il suo rapporto con Dio, e che è rivestita di una vera e propria "responsabilità" nella cura dello stesso¹². Appare necessario, pertanto, che ogni decisione riguardante la destinazione degli altari delle chiese cessate, e che impegna principalmente l'autorità ecclesiastica e quella civile, ricerchi il coinvolgimento dell'intera comunità, civile e religiosa.

3 - Gli altari secondari

Prima della riforma liturgica, avviata dal Concilio Ecumenico Vaticano II, era consentita la costruzione di molteplici altari all'interno dello stesso luogo sacro, e la conseguente possibilità che venissero adoperati tutti per la celebrazione eucaristica¹³. Questo spiega la presenza, all'interno di quasi tutte le chiese edificate prima dell'avvento di tale riforma, dei numerosi altari laterali (detti anche secondari, minori o sussidiari), spesso di notevole pregio artistico-architettonico, e perlopiù innalzati dietro la committenza di prelati, confraternite, corporazioni, e famiglie nobili. Oggi, come è noto, tali altari, nella maggior parte dei casi, non sono più adoperati per le celebrazioni liturgiche¹⁴.

Occorre partire dall'esame della disciplina canonica e liturgica che regola l'utilizzo di tali altari e dall'indagine del rapporto sussistente tra questi e l'edificio di culto che li ospita, al fine di inquadrare in modo

¹² *Ivi*, *Presentazione*, p. XVII.

¹³ Sulla riforma liturgica si vedano: **CONCILIO VATICANO II**, *Sacrosanctum Concilium*, *Const. de Sacra Liturgia*, 4 Dicembre 1963; **COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA**, *Il rinnovamento liturgico in Italia a vent'anni dalla Costituzione Conciliare "Sacrosanctum Concilium"*, *Nota pastorale*, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 6, 1983, p. 183 ss.; **A. LAMERI**, *Dalla Sacrosanctum Concilium alla riforma liturgica. Lo sviluppo di un cammino*, in *Diritto e Liturgia*, Milano, 2012, p. 25 ss.

¹⁴ La proliferazione degli altari laterali cominciò già nel corso del Medioevo e fu una conseguenza dell'incremento del numero dei sacerdoti. Questi smisero di concelebbrare un'unica messa corale e iniziarono a celebrare la loro propria messa privata (*missa lecta*). Così, la necessità che si avessero più altari all'interno dello stesso tempio rispondenti al numero dei sacerdoti affidati a una stessa chiesa determinò la costruzione di altari lungo le pareti o di fronte ai pilastri della navata centrale, nelle cappelle radiali del coro, e, finanche, in cappelle laterali sempre più distinte dall'aula principale. Notizie tratte da **J.H. EMMINGHAUS**, **E. ZANINI**, voce *Altare*, in *Enciclopedia dell'Arte medievale*, vol. I, Treccani, Roma, 1996, p. 436 ss.



conveniente il mutamento della loro destinazione d'uso, conseguente all'eventuale dismissione dell'edificio di appartenenza.

Il Codice di diritto canonico vigente non predispone una regolamentazione apposita circa la condizione e l'uso degli altari secondari. Risultano utili, pertanto, i documenti della Chiesa prodotti in un tempo successivo all'entrata in vigore dello stesso Codice.

Il ruolo liturgico di tali altari è in parte mutato a seguito della riforma liturgica, che ha ridotto gli altari della celebrazione eucaristica a un altare unico rivolto *versus populum*, "segno dell'unico nostro salvatore, Cristo Gesù, e dell'unica eucaristia della Chiesa"¹⁵. La riforma ha anche previsto che l'unico altare deve essere collocato in un punto centrale del tempio, di modo che sia a tutti visibile, e l'attenzione dell'assemblea vi si possa spontaneamente rivolgere¹⁶.

Oltre a ciò, anche nelle chiese dove ancora si officia la messa secondo il rito tridentino (definito anche rito antico o rito straordinario), che consente di celebrare senza essere rivolti verso il popolo, si utilizza soltanto un altare, che, nella generalità dei casi, corrisponde con quello antico posizionato *versus absidem*. Gli altri altari laterali, ove presenti, sono spesso inutilizzati¹⁷.

¹⁵ Cfr. **CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO**, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., cap. IV, n. 7, p. 185.

¹⁶ Si veda **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, cit., nn. 15-17, p. 118 ss., secondo cui l'altare deve occupare una posizione centrale in senso sacramentale e dinamico, e cioè deve essere collocato non necessariamente nel centro geometrico dell'aula, ma "in uno dei suoi punti spazialmente eminenti", affinché costituisca "il punto principale di riferimento" dell'intera aula. Si vedano altresì: **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA** *La progettazione di nuove chiese*, cit., n. 8, p. 56; **MESSALE ROMANO**, *Principi e norme*, cit., nn. 259 e 262; **PONTIFICALE ROMANO**, cit., nn. 155, 158 e 159.

¹⁷ Si tenga presente che è tuttora consentita la celebrazione dell'eucaristia secondo il rito antico, che è regolato dal Messale Romano promulgato da Papa Pio V nel 1570 su richiesta del Concilio di Trento, poi nuovamente edito da Papa Giovanni XXIII nel 1962, e mai abrogato. Tale rito, definito "straordinario", "deve essere tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile e antico", e può certamente convivere con quello "ordinario", stabilito dal Messale Romano promulgato da Paolo VI nel 1970, e oggi maggiormente in uso. Si tratta, infatti, di "due usi dell'unico rito romano". In questo senso **BENEDETTO XVI**, *Motu Proprio "Summorum Pontificum"*, Roma, 7 luglio 2007, in <https://www.vatican.va>, art. 1. Di recente, si è provveduto a facilitare la celebrazione nella forma straordinaria dei santi più recentemente canonizzati che non erano inseriti nel Messale antico, risalente al 1962. Cfr. **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Decreto "Cum sanctissima" circa la celebrazione liturgica in onore dei santi nella forma straordinaria del Rito Romano*, 25 marzo 2020, consultabile in <https://press.vatican.va>.



In merito a tali altari, poi, troviamo riferimenti nella *Nota pastorale del 31 Maggio 1996* della Commissione episcopale per la liturgia della Conferenza Episcopale Italiana, che non esclude in modo manifesto la possibilità che questi siano ancora adoperati per la celebrazione eucaristica, ma invita ad attenuare il loro ruolo, al fine di non farli sembrare "alternativi o in concorrenza con l'unico altare della celebrazione". Se ne potrà fare, invece, un utilizzo come "luoghi devozionali, valorizzando le immagini di cui sono dotati"¹⁸. Quest'ultima previsione, definendo gli altari secondari come "luoghi devozionali" tende a mettere in ombra la dignità liturgica degli stessi che è certamente più importante di quella devozionale. Il riferimento alle immagini collocate sopra gli altari, poi, appare fuorviante, giacché, come meglio si dirà, ciò che qualifica in senso giuridico l'altare è la mensa e non l'immagine posta sopra di questo, né l'apparato decorativo che lo contorna.

Ancora, alcune norme liturgiche suggeriscono che gli altari laterali siano pochi e, nelle chiese di nuova costruzione, che siano eretti all'interno di cappelle separate dall'aula principale della chiesa¹⁹.

Altre disposizioni prevedono che si eviti assolutamente la costruzione di più altari al solo fine di ornare la chiesa, e che si possa erigere un secondo altare, in una cappella separata dalla navata principale, sul quale sia consentito celebrare la messa nei giorni feriali per un gruppo ristretto di fedeli. Tale cappella può essere anche quella destinata ad accogliere il Santissimo Sacramento, purché il tabernacolo che lo ospita sia separato dall'altare su cui si intende celebrare la messa²⁰.

L'*Institutio Generalis* del *Missale Romanum* prevede che, quando il vecchio altare sia collocato in modo tale da rendere difficile la partecipazione del popolo e il suo trasferimento in altro luogo rischi di compromettere il suo valore artistico, si possa costruire un nuovo altare fisso, "artisticamente curato e da dedicare regolarmente; e le sacre celebrazioni si svolgano soltanto su questo". Inoltre, affinché l'attenzione dei fedeli si concentri sull'altare nuovo, si suggerisce di rimuovere da quello preesistente qualsiasi ornamento particolare²¹.

¹⁸ Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, cit., n. 55, p. 144.

¹⁹ Cfr. **MESSALE ROMANO**, *Principi e norme*, cit., n. 267.

²⁰ Cfr. **PONTIFICALE ROMANO**, cit., n. 158; **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *La progettazione di nuove chiese*, cit., n. 17, p. 59; **CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO**, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., cap. IV, n. 7, p. 185.

²¹ Cfr. **INSTITUTIO GENERALIS MISSALE ROMANUM**, n. 303, in *Enchiridion*



Dello stesso tenore appare il disposto che suggerisce "la rimozione delle reliquie presenti nell'altare preesistente, poiché solo a quello nuovo - di fatto l'unico riconosciuto come centro della celebrazione - spetta la prerogativa della dedicazione rituale"²².

Si osservi che queste due ultime previsioni, specificamente dettate per il caso dell'altare maggiore, sono estensibili anche al ruolo degli altari secondari. Ciò che è richiesto, infatti, è che si ponga particolare attenzione a un solo altare, che potrà essere antico o di nuova costruzione, e che si mettano da parte gli altari, che, per la loro inadeguata posizione all'interno del tempio e per l'impossibilità che si riadattino senza che sia compromesso il loro pregio artistico, non consentono di celebrare rivolti *versus populum*.

Infine, in merito alla prescritta rimozione delle reliquie dall'altare antico, occorre precisare, sin d'ora, che tale atto non sembra costituire condizione sufficiente per far perdere la dedicazione all'altare.

4 - La celebrazione eucaristica e la deposizione delle sacre reliquie nel rito della dedicazione o della benedizione dell'altare

Il nuovo *Rito della dedicazione della chiesa e dell'altare* afferma, in maniera chiara, che la parte più importante per la dedicazione di una chiesa è la celebrazione dell'eucaristia²³. E ciò è ribadito anche per la dedicazione o benedizione dell'altare.

È scritto, infatti, che "con la celebrazione del sacrificio eucaristico si raggiunge e si manifesta chiaramente nei segni il fine principale per cui è stata edificata la chiesa ed è stato costruito l'altare" che è appunto consacrato per mezzo dell'eucaristia²⁴; che "l'altare diventa sacro

Vaticanum, 19/2000, n. 534. L'ornamento da evitare, a cui la disposizione fa riferimento, non comprende l'apparato decorativo-scultoreo di cui l'altare è artisticamente rivestito, ma l'insieme delle suppellettili e degli oggetti (ad esempio, candelieri, tovaglie, e fiori) che tendono a mettere in risalto la dignità liturgica dello stesso.

²² Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, cit., n. 17, p. 122, che riprende **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Benedizione degli Oli e Dedicazione della chiesa e dell'altare*, Libreria Editrice Vaticana, 1980, n. 162.

²³ **CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO**, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., cap. II, n. 15, p. 167.

²⁴ *Ivi*, cap. II, n. 17, p. 169.



soprattutto con la celebrazione dell'eucaristia²⁵; che tale celebrazione "è intimamente legata al rito della dedicazione dell'altare"²⁶; che essa costituisce "il rito fondamentale e l'unico indispensabile per dedicare un altare"²⁷; infine, che questa "è la parte più importante e più antica di tutto il rito"²⁸.

L'atto di riporre sotto l'altare fisso le reliquie dei martiri o di altri santi risponde a "un'antica tradizione", come pure afferma il can. 1237, § 2²⁹. La pratica di celebrare i divini misteri sopra le spoglie mortali dei martiri è attestata sin dal protocristianesimo. Il Messale Romano parla dell'"uso di deporre sotto l'altare da dedicare le reliquie dei Santi, anche se non martiri"³⁰. Il *Rito della dedicazione della chiesa e dell'altare* configura la deposizione delle reliquie come un'"opportunità" sulla quale decideranno il vescovo diocesano e coloro che curano lo svolgimento del rito stesso³¹. Alle luce di tali disposizioni, la deposizione delle reliquie sotto l'altare all'atto della sua dedicazione non sembra configurare l'esistenza di un obbligo giuridico, ma piuttosto di una prescrizione di carattere pastorale o di una raccomandazione, la cui violazione non produce effetti dirimenti sulla validità del rito liturgico della dedicazione³².

Ancora, a sostegno della discrezionalità circa la scelta di collocare le reliquie sotto l'altare, il *Rito della dedicazione della chiesa e dell'altare* sostiene che l'importanza dell'altare risiede nel fatto che esso è la mensa del Signore, e che "non sono dunque i corpi dei martiri che onorano l'altare, ma piuttosto è l'altare che dà prestigio al sepolcro dei martiri". Il sacrificio

²⁵ *Ivi*, cap. IV, n. 13, p. 189.

²⁶ *Ivi*, cap. IV, n. 15, p. 189.

²⁷ *Ivi*, cap. IV, n. 21, p. 191.

²⁸ *Ivi*, cap. IV, n. 23, p. 193.

²⁹ *Ivi*, cap. IV, n. 11, p. 187. Per un commento al can. 1237 si vedano **P. VERGARI**, *Sub can. 1237*, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P.V. PINTO, cit., p. 712; **L. CHIAPPETTA**, *Sub can. 1237*, in *Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale*, a cura di F. CATOZZELLA, A. CATTÀ, C. IZZI, L. SABBARESE, Edizioni Dehoniane, Bologna, vol. II, 2011, p. 513; **M. CALVI**, *Sub can. 1237*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, a cura della REDAZIONE DELLA RIVISTA QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, cit., p. 978.

³⁰ Cfr. **MESSALE ROMANO**, *Principi e norme*, cit., n. 266.

³¹ Cfr. **CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO**, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., cap. IV, n. 25, p. 195.

³² In questo senso **P. VERGARI**, *Sub can. 1237*, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P.V. PINTO, cit., p. 712; **N. TONTI**, *Frammenti sospesi tra cielo e terra. La disciplina delle reliquie tra diritto canonico e diritti secolari*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 21 del 2020, p. 139 ss.



dei santi, infatti, ha significato solo in quanto è legato al sacrificio di Cristo. Lui, che ha patito per tutti, risiede sopra l'altare, nella mensa, mentre i santi, riscattati dalla Sua passione, sono collocati al disotto³³. Ciò che rende sacro l'altare è, quindi, la Persona di Cristo che si fa presente nella mensa e che rende sante le reliquie dei santi poste sotto di lui.

Della non indispensabilità delle reliquie, inoltre, ci dà conferma il fatto che, qualora la loro autenticità appaia dubbia, sia opportuno procedere alla dedicazione dell'altare senza di queste³⁴.

Per ultimo, si consideri che il rito della benedizione, consigliato per gli altari mobili, che non prevede che si pongano reliquie al disotto di questi, fa comunque assumere agli stessi dignità pari a quella riconosciuta agli altari dedicati, e li rende ugualmente degni di rappresentare la Persona di Cristo, consentendone il loro pieno utilizzo liturgico. Finanche, è consentito che quando la celebrazione dell'eucaristia debba avvenire fuori da un luogo sacro si adoperi un tavolo adatto e non necessariamente un altare dedicato o benedetto, purché il tavolo sia rivestito della tovaglia e del corporale³⁵.

Tali considerazioni ci permettono di concludere che la deposizione delle reliquie al momento della dedicazione di un altare non costituisce condizione necessaria per conferire allo stesso il carattere della sacralità. Questa azione si configura, piuttosto, come una mera "facoltà" rimessa alla valutazione discrezionale dell'ordinario competente. È, infatti, la celebrazione eucaristica l'unico rito indispensabile per la valida dedicazione o benedizione dell'altare.

Allo stesso modo, deve ritenersi che la rimozione delle reliquie, ove presenti, non costituisce motivo della perdita della dedicazione di un altare. Non sembra esistano riti liturgici in forza dei quali sia possibile far perdere la sacralità all'altare e i sacri canoni non prevedono, tra i casi di perdita della dedicazione o della benedizione degli altari, la circostanza della rimozione delle reliquie. Come già detto, l'altare perde la dedicazione o la benedizione solo ricorrendo le circostanze previste nel can. 1212, e cioè quando sia andato distrutto in gran parte, quando sia intervenuto un decreto di riduzione a uso profano da parte del

³³ Cfr. **PONTIFICALE ROMANO**, cit., n. 156; **CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO**, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., cap. IV, n. 5, p. 185.

³⁴ Cfr. **PONTIFICALE ROMANO**, cit., n. 162, lett. b); **CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO**, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., cap. IV, n. 11, lett. b), p. 187.

³⁵ Cfr. can. 932, § 2; **MESSALE ROMANO**, cit., n. 260.



competente ordinario, o quando, di fatto, sia utilizzato permanentemente per scopi profani.

A ogni buon conto, nella prassi, la rimozione delle reliquie dagli altari antichi avviene di rado, almeno per ciò che riguarda le chiese non cessate.

Inoltre, è ancora consuetudine, seppur poco diffusa, quella di utilizzare gli altari secondari per la celebrazione dell'eucaristia in occasione di memorie particolari, come ad esempio le feste dei santi di cui gli altari recano l'immagine e l'intitolazione.

Non si esclude, infine, che tali altari, insieme anche a quello antico maggiore, possano essere utilizzati in alternativa all'altare nuovo quando il ministro di culto celebra la liturgia in solitudine, e cioè senza il concorso del popolo, potendo utilizzare il Messale di Giovanni XXIII o quello di Paolo VI³⁶.

Di recente, quest'ultima circostanza è stata ampiamente praticata, a seguito della diffusione del Covid-19, che ha portato l'Organizzazione mondiale della sanità a dichiarare lo stato di pandemia e i governi nazionali, tra cui quello della Repubblica Italiana, ad adottare misure urgenti per il contenimento del contagio, tra cui la sospensione delle cerimonie religiose³⁷. La Conferenza Episcopale Italiana, dal canto suo, si è dimostrata solerte nel recepire le disposizioni delle competenti autorità statali e regionali, sospendendo le celebrazioni eucaristiche che prevedevano il concorso di popolo, e rimettendo ai vescovi diocesani, ciascuno per la propria diocesi, la scelta di chiudere le chiese. Nella prima fase della diffusione del Covid-19 si è optato per la chiusura integrale degli edifici di culto, facendo salva la facoltà per i ministri di culto di officiare la messa, a porte chiuse, nei giorni festivi³⁸. Cosicché, molti di

³⁶ Sul punto si rinvia alla nota n. 17 del presente contributo.

³⁷ Cfr. art. 2, c. 1, lett. v), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020. Il presente decreto, dapprima applicabile solo nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, in quanto zone maggiormente colpite dal contagio, è stato poi esteso all'intero territorio nazionale con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 09 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.

³⁸ Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Coronavirus: comunicato della Presidenza CEI*, Roma, 24 febbraio 2020, in <https://www.chiesacattolica.it>; **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Una Chiesa di terra e di cielo*, Roma, 12 marzo, 2020, in



questi hanno ritenuto opportuno e legittimo celebrare *versus absidem*, mancando l'assemblea dei fedeli³⁹. Attraverso tale prassi, seppur praticata per breve tempo, l'altare maggiore antico e gli altari secondari hanno ritrovato una piena dignità liturgica, che a buon diritto si è sospinta oltre il mero riconoscimento degli stessi come luoghi devozionali o come beni costituenti parte dell'apparato ornamentale dell'edificio di culto.

5 - Il rapporto tra norme canoniche e norme liturgiche nella regolamentazione degli altari

Il diritto liturgico, comprendente le norme pubblicate nei libri liturgici e in altri atti ufficiali, universali e particolari, emanati dall'autorità ecclesiastica competente, è parte del diritto canonico e regola, in

https://www.chiesacattolica.it. In merito agli eventi accaduti, che hanno interessato anche la limitazione dell'esercizio della libertà religiosa, sono risultate assenti disposizioni ufficiali da parte della Santa Sede. Alcuni hanno lamentato che i provvedimenti governativi non sono stati applicati secondo uno schema bilateralmente convenuto. La Chiesa, infatti, a mezzo dei vescovi, e con le note ivi riportate, si è limitata ad avallare le decisioni dell'autorità civile. In particolare, la mancata convocazione della Commissione paritetica ex art. 14 dell'Accordo di Villa Madama, che dovrebbe essere convocata ogniqualvolta nascano difficoltà applicative delle norme pattizie, avrebbe introdotto una nuova prassi costituzionale, che consentirebbe al governo, in uno stato di eccezione, di sospendere *inaudita altera parte* la normativa concordataria, generando un giurisdizionalismo di fatto. Si vedano **V. PACILLO**, *La sospensione del diritto di libertà religiosa nel tempo della pandemia*, 16 marzo 2020, in *Olir*, *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose* (<https://www.olir.it>); **V. PACILLO**, *Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla pandemia. Ovvero, l'emergenza da COVID-19 e la struttura teologico-giuridica della relazione tra il fedele e la rivelazione della Grazia*, 6 aprile 2020, in *Olir*, cit. Altra parte della dottrina ritiene, invece, che non vi sia stata alcuna lesione del diritto concordatario in quanto l'art. 14 dell'Accordo di Villa Madama richiede "la ricerca di un'amichevole soluzione" da parte di una Commissione paritetica solo quando sorgano difficoltà applicative e interpretative delle stesse norme pattizie. Nel caso di specie le restrizioni all'esercizio della libertà religiosa sono state dettate dalla necessità di tutela della salute pubblica, che non rientra tra le materie del Concordato, ma è di competenza esclusiva dello Stato. Ciò trova conferma anche nel fatto che la Santa Sede abbia aderito ai provvedimenti dello Stato senza adottarne di propri e senza sollevare questioni di legittimità. Anche la Conferenza Episcopale Italiana ha riconosciuto la competenza esclusiva dello Stato e ha avviato processi interlocutori attraverso la propria Segreteria Generale con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio. Così **G. CIMBALO**, *Il Papa e la sfida della pandemia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 9 del 2020, p. 13 ss.

³⁹ In un secondo tempo, l'introduzione di modalità telematiche per la trasmissione in diretta *streaming* delle sacre celebrazioni ha provveduto a ristabilire una relazione, seppur virtuale, tra sacerdote e assemblea dei fedeli.



modo specifico, le azioni liturgiche, che hanno carattere sacramentale, e che sono principalmente orientate a rendere culto a Dio e a santificare gli uomini⁴⁰. A tal proposito, la Costituzione conciliare *Sacrosanctum Concilium* dichiara che

"la liturgia è considerata come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi; in essa il culto pubblico integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado"⁴¹.

Il diritto liturgico si pone in continuità con la legge canonica, e costituisce parte integrante e vincolante della stessa⁴², anche se la sua vincolatività varia a seconda dell'importanza di ogni norma liturgica, che, in ogni caso, deve essere ordinata alle norme del Codice. Queste ultime, infatti, restano prevalenti. Giovanni Paolo II, in sede di promulgazione del nuovo Codice, lo definì come "il principale documento legislativo della Chiesa latina, fondato nell'eredità giuridico-legislativa della rivelazione e della tradizione"⁴³.

Il primato del Codice sulle norme liturgiche trova conferma anche nel can. 2, che, stabilendo che le norme liturgiche emanate prima

⁴⁰ In generale, sul diritto liturgico si veda **A. MONTAN**, *La "normatività" del libro liturgico*, in *Rivista Liturgica*, 3 (2011), p. 451 ss. Per una definizione di diritto liturgico si veda **A. CUVA**, *"Diritto liturgico"*, in *Nuovo dizionario di Liturgia*, a cura di D. SARTORE, A.M. TRIACCA, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 1984, p. 367. La nozione di "diritto liturgico" come insieme delle norme contenute nei libri liturgici appartiene a una concezione giuridica normativistica. Tale nozione, seppur ampiamente in uso, a parer di alcuni non risulta adeguata a esprimere la dimensione giuridica insita nella liturgia. Sembra, infatti, che quest'ultima si ponga in rapporto di accessorietà piuttosto che di integrazione rispetto al diritto. È il fattore culturale, infatti, che dovrebbe circoscrivere l'ambito di operatività del diritto e non il contrario. Sulla questione si veda **M. DEL POZZO**, *Dal diritto liturgico alla dimensione giuridica delle cose sacre: una proposta di metodo, di contenuto e di comunicazione interdisciplinare*, in *Ius Ecclesiae*, 19 (2007), p. 589 ss.

⁴¹ Cfr. **CONCILIO VATICANO II**, *Sacrosanctum Concilium*, n. 7. Tale assunto è stato ripreso allo stesso modo dal can. 834, § 1, del vigente Codice di diritto canonico.

⁴² Così **F.R. MCMANUS**, *Diritto liturgico*, in A.J. CHUPUNGO (direzione di), *Scientia Liturgica*, I, Piemme, Casale Monferrato, 1998, p. 410 ss.

⁴³ Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Sacrae disciplinae leges, Const. apostolica*, 25 gennaio 1983, consultabile in <https://www.vatican.va>, p. 4.



dell'entrata in vigore del Codice possano restare in vigore in quanto non siano contrastanti con i sacri canoni, evidenzia la superiorità gerarchica delle norme codiciali rispetto a quelle liturgiche⁴⁴. Lo stesso canone, inoltre, affermando che "il Codice il più delle volte non definisce i riti", non esclude che, in taluni casi, possa trattarli. E, infatti, il libro quarto del Codice, che riguarda la funzione di santificare della Chiesa, si occupa di regolamentare i riti e le cerimonie della celebrazione eucaristica⁴⁵. Si consideri, poi, che è lo stesso Codice, al can. 838, ad attribuire la potestà legislativa in materia liturgica e a stabilire una sorta di gerarchia tra le norme liturgiche⁴⁶. Dunque, il Codice, pur non definendo ordinariamente le azioni liturgiche, la cui normativa è rimessa ai libri liturgici o ad altri documenti *extra Codicem*, si pone come la principale fonte giuridica delle norme liturgiche. Quando il Codice stabilisce qualcosa in materia di sacra liturgia, questo prevale sulle norme liturgiche in vigore, e quelle previgenti, nei casi in cui siano contrarie allo stesso, non hanno alcun valore⁴⁷.

Ai fini del nostro discorso, dunque, le norme liturgiche che regolano gli altari devono conformarsi alle norme canoniche e non possono disporre in senso a queste contrario. Così, la perdita della dedicazione o della benedizione dell'altare si deve ritenere ammissibile in forza del can. 1238, § 1, che, come sopra visto, richiamando il contenuto del can. 1212, riconosce che gli altari possano perdere il carattere sacro per le stesse ragioni per cui lo possono perdere i luoghi sacri. Dunque, il vincolo sacro creato con il rito della dedicazione o della benedizione non ha carattere irrevocabile, come invece traspare dalla lettera delle disposizioni del *Rito della dedicazione della chiesa e dell'altare*. Infatti, per ciò che riguarda l'altare fisso, queste affermano che la preghiera di dedicazione "esprime l'intenzione di dedicare in perpetuo l'altare stesso a

⁴⁴ Sul rapporto tra diritto canonico e diritto liturgico, si vedano **M. RIVELLA**, *Il rapporto fra Codice di diritto canonico e diritto liturgico (can.2)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 8 (1995), p. 193 ss.; **B. ESPOSITO**, *Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con le leggi liturgiche: Commento esegetico-sistematico al can. 2 del CIC/83*, in *Angelicum*, vol. LXXXII, 1 (2005), p. 139 ss.

⁴⁵ Cfr. canoni 924-930.

⁴⁶ Su questi temi si veda **P. CONSORTI**, *Diritto canonico, teologia e liturgia. Sulla riforma del can. 838 in forza del Magnum Principium per cui la preghiera liturgica deve essere capita dal popolo*, in *Veritas et Ius*, 15 (2017), p. 137 ss.

⁴⁷ In questo senso **PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS**, *Responsum del 2 luglio 1991*, in *Communicationes*, 23/1991, p. 140.



Dio"⁴⁸; definiscono, poi, l'altare mobile come "la mensa destinata in modo esclusivo e permanente al convito eucaristico"⁴⁹. I caratteri della perpetuità, permanenza, ed esclusività sembrano denotare l'impossibilità di ridurre gli altari a uso profano, e quindi a finalità diverse da quelle tipicamente liturgiche. Ma è chiaro che così non può essere, poiché le norme canoniche, prevalenti su quelle liturgiche, dispongono in senso contrario.

Nell'ambito del rapporto tra norme canoniche e norme liturgiche, resta da considerare la condizione e l'uso degli altari secondari in relazione all'altare principale.

In generale, si osserva che i libri liturgici non impongono criteri rigidi e assolutamente vincolanti, ma principi, che richiedono un'applicazione caso per caso, potendo essere adeguati alle esigenze dell'assemblea e delle persone, e soprattutto alla cultura dei diversi popoli⁵⁰. Cosicché, i processi di adattamento dovranno considerare che la liturgia si compone di una parte immutabile, quella dei sacramenti, che è di istituzione divina, e di una parte mutevole, che è suscettibile di cambiamento secondo le esigenze degli uomini e dei tempi⁵¹. In questo senso si parla di un diritto liturgico fondamentale, che è di derivazione divina e che assicura che la celebrazione liturgica sia azione di Cristo e di tutta la Chiesa, e di un diritto liturgico positivo, che regola l'azione liturgica e che può mutare a seconda del luogo e del tempo, in quanto

⁴⁸ Cfr. **CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO**, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., cap. IV, n. 21, pp. 191-193.

⁴⁹ *Ivi*, cap. VI, n. 1, p. 203.

⁵⁰ Cfr. **CONCILIO VATICANO II**, *Sacrosanctum Concilium*, nn. 37-40.

⁵¹ *Ivi*, n. 21. Questi temi sono ripresi con forza da **GIOVANNI PAOLO II**, *Vicesimus Quintus Annus*, Lettera apostolica nel XXV anniversario della costituzione conciliare "Sacrosanctum Concilium" sulla sacra liturgia, 4 dicembre 1988, consultabile in <https://www.vatican.va>. Un commento a tale lettera è contenuto in **A. MONTAN**, *Validità e attuazione della norma liturgica*, in *Rivista di pastorale liturgica*, 27 (1989), p. 26 ss. Si veda altresì **P. CONSORTI**, *Diritto canonico, teologia e liturgia. Sulla riforma del can. 838 in forza del Magnum Principium per cui la preghiera liturgica deve essere capita dal popolo*, cit., p. 132 ss., il quale, riconoscendo pilastri immutabili della vita della Chiesa la sua vocazione missionaria e la funzione strumentale al raggiungimento della *salus animarum*, rimette tutto il resto, tra cui la materia liturgica, "nella disponibilità del popolo di Dio". Ciò vuol dire che il diritto liturgico non è immutabile, ma si evolve e cresce insieme al popolo. Ben si giustificano, dunque, i processi di revisione e di adeguamento liturgico, soprattutto "per garantire la comprensione e la partecipazione dei fedeli alle azioni liturgiche, secondo l'indole e la tradizione dei singoli popoli".



posto in essere dall'autorità ecclesiastica⁵². In tal contesto è comunque importante che non si perda di vista l'unità sostanziale del rito romano⁵³.

Alla luce di quanto sin qui si è detto, ne deriva che:

- a) l'altare maggiore può convivere con gli altari secondari;
- b) l'orientamento dell'altare verso il popolo non ha carattere vincolante.

In merito agli altari secondari, deve riconoscersi un dovere di custodia e la facoltà di continuare ad adoperarli per le funzioni liturgiche, in quanto manifestazioni di un processo storicamente sedimentato. La convenienza di orientare l'altare verso il popolo, poi, costituisce una fattispecie aperta e suscettibile di adattamenti, dovendo considerare le radicate usanze che preesistono presso le diverse comunità, all'interno dell'unica Chiesa.

In tal senso depongono anche gli orientamenti della Congregazione per il Clero, che affermano che la posizione dell'altare davanti al popolo "non costituisce una forma obbligatoria, ma un suggerimento che si riferisce sia alla costruzione dell'altare *a pariete siunctum* sia alla celebrazione *versus populus*", e che deve prendere in considerazione molteplici circostanze, quali "la topografia del luogo, la disponibilità di spazio, l'esistenza di un precedente altare di pregio artistico, la sensibilità della comunità che partecipa alle celebrazioni nella chiesa di cui si tratta, ecc.". Ciò che rileva è che la Chiesa intera, nella figura del celebrante e dell'assemblea dei fedeli, sia "tutta rivolta *versus Deum*", e che si tenga presente che il mistero celebrato nella liturgia, seppur si serva di riti e di segni esteriori ben precisi, trascende questi ultimi. L'assolutizzazione di questi segni, infatti, rischierebbe di diventare "un rifiuto di qualche aspetto della verità che merita rispetto e accoglienza"⁵⁴.

Ciò, in fin dei conti, risponde a quel progresso che la Chiesa cerca da sempre di realizzare nella fedeltà alla "sana tradizione", mettendo in campo "un'accurata investigazione teologica, storica e pastorale"⁵⁵. Così, ciò che era considerato sacro per gli antenati, lo è ancora, in un processo di

⁵² Così M. RIVELLA, *Il rapporto fra Codice di diritto canonico e diritto liturgico (can.2)*, cit., p. 199.

⁵³ CONCILIO VATICANO II, *Sacrosanctum Concilium*, n. 38.

⁵⁴ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Responsum del 25 settembre 2000*, in *Communicationes*, 32/2000, pp. 171-173. Con tale *responsum*, la Congregazione chiarisce la portata dell'enunciato n. 299 dell'*Institutio Generalis Missalis Romani*, secondo la quale la posizione del sacerdote *versus absidem* dovrebbe ritenersi esclusa.

⁵⁵ Cfr. CONCILIO VATICANO II, *Sacrosanctum Concilium*, n. 23.



continuità e di crescita, e mai di rottura, nel quale la Chiesa deve riconoscere la convivenza di vecchio e nuovo⁵⁶. In particolare, nelle comunità che legittimamente continuano a praticare in modo stabile il rito antico, e quindi non officiano con l'altare rivolto verso il popolo, i sacerdoti devono comunque celebrare anche secondo i libri nuovi, al fine di vivere la piena comunione con tutta la Chiesa⁵⁷.

Si tenga ben conto, inoltre, che il processo di adeguamento non consente un'incondizionata facoltà di deroga, ma richiede l'impiego di "buon senso e avvedutezza" nel combinare le norme alla natura delle cose sacre⁵⁸. Si deve, altresì, "discernere quel che è necessario, o utile, o addirittura inutile o pericoloso per la fede". Non tutto ciò che vige presso i diversi popoli e le diverse culture, seppur storicamente consolidato, deve necessariamente ritenersi compatibile con gli insegnamenti magisteriali della Chiesa. Occorre, talora, incardinare un processo di emendamento e di purificazione di quei riti ancestrali che si pongono in contrasto con la stessa fede cattolica, al fine di armonizzarli allo spirito unitario della liturgia, anche se ciò costa sacrifici⁵⁹. Sul punto, il Concilio Vaticano II afferma che, di fronte alla pluralità di tradizioni delle chiese particolari, rimane "integro il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla

⁵⁶ Tali considerazioni valgono anche per le forme della pietà popolare, che non possono ridursi alla mera rievocazione di riti ancestrali, ma devono armonizzarsi ai mutamenti del tempo in cui viviamo. Così **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Direttorio su pietà popolare e Liturgia*, 2002, in <https://www.vatican.va>, n. 12, p. 11, secondo la quale nella pietà popolare deve percepirsi "l'afflato antropologico, che si esprime sia nel conservare simboli ed espressioni significative per un dato popolo evitando tuttavia l'arcaismo privo di senso, sia nello sforzo di interloquire con sensibilità odierne. Per risultare fruttuoso, tale rinnovamento deve essere permeato di senso pedagogico e realizzato con gradualità, tenendo conto dei luoghi e delle circostanze".

⁵⁷ Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Lettera ai vescovi in occasione della pubblicazione della Lettera apostolica Motu Proprio data "Summorum Pontificum", sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970*, 7 luglio 2007, in <https://www.vatican.va>, pp. 3-4.

⁵⁸ Si veda **M. DEL POZZO**, *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti"*, cit., p. 45.

⁵⁹ Così **GIOVANNI PAOLO II**, *Vicesimus Quintus Annus*, cit., p. 10 ss. Di fatto, l'adeguamento liturgico non è lasciato alle decisioni arbitrarie delle singole comunità né dei loro ordinari, ma passa per una serie di organi, quali la Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti, le conferenze episcopali e il vescovo diocesano. A venticinque anni dalla promulgazione della costituzione *Sacrosanctum Concilium* sulla sacra liturgia, Giovanni Paolo II, con la citata lettera apostolica, ebbe a richiamare il ruolo di guida e di vigilanza di queste istituzioni ecclesiali per la corretta realizzazione del rinnovamento liturgico, avendo constatato le difficoltà attuative e le applicazioni errate dello stesso.



comunione universale di carità, tutela le varietà legittime e insieme veglia affinché ciò che è particolare, non solo non pregiudichi l'unità, ma piuttosto la serva"⁶⁰.

6 - L'applicabilità agli altari delle norme canoniche che regolano i luoghi sacri

Il Codice di diritto canonico colloca la disciplina degli altari nella parte dedicata ai luoghi sacri. Tale scelta del legislatore inquadra il fenomeno dell'altare sotto il profilo della sua esistenza spaziale e materiale all'interno dell'edificio sacro, e lo considera in un'ottica quasi esclusivamente giuridicista.

Da qui si sono mosse le critiche dottrinali, che hanno ritenuto inadeguato assimilare gli altari ai *loca sacra*, sia perché una sistemazione in tal senso crea problemi di ordine pratico nella lettura delle disposizioni normative, sia perché (e ciò è più rilevante) il concetto di luogo rischia di sminuire la dignità liturgica di questi beni "speciali", per i quali occorre uno studio che indagli e valorizzi principalmente il loro carattere sacro⁶¹.

Tuttavia, è alla luce delle norme canoniche che regolano i luoghi sacri che va interpretata la disciplina degli altari, sia quella più prettamente giuridica, sia quella liturgica, che, come sopra detto, deve rispettare la natura ordinante del Codice.

Si osserva, comunque, che non tutte le norme sui luoghi sacri si applicano anche agli altari. Il legislatore canonico, infatti, prevede alcune

⁶⁰ Cfr. **CONCILIO VATICANO II**, *Lumen Gentium*, cap. II, n. 13.

⁶¹ Così **M. DEL POZZO**, *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti"*, cit., p. 8 ss.; si veda anche **P. MALECHA**, *Gli altari nella vigente legislazione canonica*, cit., p. 9 ss. Si osservi che dai primi lavori preparatori alla redazione del Codice di diritto canonico vigente emerse la volontà unanime dei consultori di sopprimere il titolo XI "*De altaribus*" del Codice del 1917 poiché si riteneva che la regolamentazione degli altari rientrasse esclusivamente nella materia liturgica e fosse già contenuta nel Messale Romano. Cfr. **PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS**, *Communicationes*, vol. XXXV, 1/2003, pp. 78-79. Solo in seguito, i consultori proposero che si mantenesse nel Codice qualche norma sugli altari "*quae peculiarem rationem disciplinarem induunt, quaeque remitti non possunt in libros liturgicos*". Essi furono quasi del tutto unanimi nel considerare gli altari alla stregua di luoghi sacri e nel collocarli nel capitolo IV, dopo il titolo "*de Sanctuariis*". In tal contesto, solo un consultore si opponeva alla considerazione degli altari come luoghi sacri e proponeva che gli altari si inserissero nel capitolo "*de ecclesiis*". Cfr. **PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS**, *Communicationes*, vol. XII, 2/1980, p. 380 ss.



fattispecie eccezionali in cui gli altari non seguono la disciplina dei luoghi, e ciò appare emblematico del fatto che, per taluni aspetti, si è considerata la "specialità" degli altari, pur mantenendoli nella parte del Codice dedicata ai luoghi.

Così, ad esempio, avviene per quanto previsto dal can. 1239, § 1, secondo il quale "l'altare [...] deve essere riservato unicamente al culto divino, escludendo del tutto qualsivoglia uso profano". Tale norma pone eccezione al disposto del can. 1210, dettato in generale per i luoghi sacri, che, invece, consente all'Ordinario del luogo di autorizzare usi anche diversi da quello del culto, e quindi profani, "purché non contrari alla santità del luogo". Così, nelle chiese si potranno svolgere concerti di musica⁶², mostre d'arte sacra, incontri culturali ecc., ma in ogni caso non si potranno coinvolgere gli altari dedicati o benedetti, adoperandoli, ad esempio, come piani d'appoggio per statue o quadri⁶³.

Ancora, il can. 1238, § 2, tenendo conto della specificità degli altari, chiarisce che questi non perdono la dedicazione o la benedizione per il fatto che l'edificio sacro che li ospita venga ridotto a uso profano. Come detto in principio, tale previsione esclude che gli altari si possano considerare dismessi, in via di presunzione, in conseguenza della

⁶² Si osservi che i concerti musicali eseguiti negli edifici di culto rientrano nell'attività istituzionale dell'ente officiante. Sono anzi assimilabili all'attività di culto, quando siano organizzati da un ente ecclesiastico, sia eseguita prevalentemente musica sacra, e sia garantito l'ingresso libero e gratuito a chiunque. Mancando una di queste tre condizioni, il concerto costituisce un'attività culturale, diversa da quella di culto, che richiede, a norma del can. 1210, la licenza scritta dell'ordinario diocesano per l'uso profano della chiesa *per modum actus* e diviene assoggettabile alla normativa sugli spettacoli. Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Istruzione in materia amministrativa (2005)*, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 8/9, 1° settembre 2005, n. 130, p. 397. Sull'uso delle chiese per i concerti si veda, altresì, **SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO**, *I concerti nelle chiese*, Roma, 5 novembre 1987, consultabile in <https://liturgico.chiesacattolica.it>.

⁶³ L'utilizzo degli altari dedicati o benedetti come piani d'appoggio di statue, quadri o reliquie dovrebbe ritenersi esclusa anche al di fuori delle ipotesi in cui la chiesa venga adibita a finalità diverse da quelle tipicamente culturali, poiché deve essere evidente la finalità laudretica e non meramente devozionale degli stessi. Così **M. DEL POZZO**, *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti"*, cit., p. 70. Si violerebbero le disposizioni dell'**INSTITUTIO GENERALIS MISSALE ROMANUM**, cit., n. 306, secondo cui sopra la mensa dell'altare possono disporsi solo le cose richieste per la celebrazione della Messa: l'Evangelario, il calice, la patena, la pisside, il corporale, il purificatoio, la palla e il Messale. Tuttavia, non di rado, accade che gli altari laterali siano adoperati come piani d'appoggio per statue o quadri esposti alla venerazione dei fedeli. Ciò denota una scarsa formazione e sensibilità del sacerdote che è preposto alla custodia di questi.



riduzione a uso profano del tempio che li contiene. Ma è pure previsto dal § 1 dello stesso canone che questi perdano il loro carattere sacro quando ricorrano le stesse circostanze previste per i luoghi sacri, contenute nel più volte richiamato can. 1212. Così, gli altari perdono la dedicazione o la benedizione nelle seguenti ipotesi:

- a) la distruzione intervenuta su gran parte del manufatto;
- b) la destinazione a usi profani in modo permanente con decreto dell'ordinario competente;
- c) la destinazione a usi profani in modo permanente e di fatto.

In merito alla prima ipotesi, si possono individuare almeno due tipologie di distruzione: quella causata intenzionalmente da mano d'uomo, come il caso degli atti vandalici (anche se tale circostanza potrebbe integrare la fattispecie della profanazione prevista dal can. 1211), e quella causata da eventi accidentali, come, ad esempio, l'incuria del tempo⁶⁴. La distruzione dovrà interessare gran parte del manufatto di modo che non sia possibile compiere alcun restauro. Ci sembra, inoltre, che sia da escludere l'ipotesi in cui la distruzione possa essere decisa dall'autorità ecclesiastica.

La seconda ipotesi prevede, invece, che il competente ordinario possa, con decreto scritto, destinare in modo permanente l'altare a usi profani. Si riconosce, quindi, in capo all'autorità ecclesiastica, il potere di decidere della perdita della sacralità del bene in questione.

Si osservi che le disposizioni del can. 1222, espressamente dettate per la riduzione a uso profano delle chiese, e che prevedono che l'uso profano cui queste vengano ridotte sia non sordido e che sussistano tutta una serie di condizioni affinché tale riduzione possa essere ritenuta

⁶⁴ Il perimento di un bene a causa dell'incuria del tempo può comunque essere imputato al competente ordinario, che, almeno nei casi in cui l'ente proprietario sia un ente ecclesiastico, ha il dovere di assicurare il decoroso mantenimento del bene. In tal senso si pongono le previsioni dei sacri canoni, che prevedono che chi regge immediatamente la persona giuridica cui i beni appartengono (in genere il parroco) abbia il potere di amministrarli (can. 1279), di vigilare affinché "non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti" (can. 1284, § 2, n.1), di mantenere nella chiesa "quella pulizia e quel decoro che si addicono alla casa di Dio" (can. 1220, § 1). L'ordinario diocesano, dal canto suo, ha un potere di vigilanza sull'amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche a lui soggette (can. 1276, § 1), di impartire speciali istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare (can. 1276, § 2), e d'intervenire in caso di negligenza da parte degli amministratori dei beni (can. 1298, § 1). Si veda **PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO DELLA CHIESA**, *Nella prima lettera per raccomandare somma diligenza nella conservazione dei beni ecclesiastici*, 15 Giugno 1991, consultabile in *Chiesa e Arte*, a cura di G. GRASSO, San Paolo, Milano, 2001, p. 338 ss.



legittima, non sono richiamate per il caso degli altari. Ciò nondimeno, si ritiene che l'uso profano cui possa essere adibito un altare sia soltanto quello non sordido, considerata la sua elevata dignità sacrale e il suo particolare significato teologico-giuridico⁶⁵.

L'ultima ipotesi prevede che la destinazione permanente dell'altare agli usi profani possa avvenire di fatto, e cioè in modo tacito, senza l'intervento di un decreto della competente autorità ecclesiastica. Tale circostanza sussiste quando gli altari non siano più adibiti alle funzioni del culto *ad tempus indeterminatum*. È rilevante, infatti, che la destinazione al culto abbia i caratteri dell'attualità e dell'effettività, mancando i quali, la sacralità non verrebbe in esistenza o si estinguerebbe⁶⁶. Tali requisiti si reputano comunque soddisfatti quando su di un altare si celebri l'eucaristia in via occasionale⁶⁷. È, infatti, il suo mancato uso liturgico per un tempo indefinito a determinare la sua riduzione a uso profano di fatto. La fattispecie della riduzione a uso profano di fatto pone difficoltà circa l'individuazione del momento esatto a partire dal quale il bene possa considerarsi ridotto a uso profano, e quindi non più sacro.

L'accertamento dell'intervenuta riduzione a uso profano rileva nella misura in cui si debbano qualificare giuridicamente eventuali atti compiuti a sfregio dell'altare. Infatti, nel caso in cui questo sia ancora considerato un bene sacro, tali atti potrebbero integrare la fattispecie delittuosa della profanazione di cose sacre, consistente in azioni ritenute così gravi e contrarie alla santità del luogo al punto da non renderlo più

⁶⁵ Così P. MALECHA, *Gli altari nella vigente legislazione canonica*, cit., p. 19.

⁶⁶ In questi termini si è orientata la costante prassi della Segnatura Apostolica che, in merito agli edifici di culto, ha ritenuto la loro chiusura di fatto "*ad tempus indeterminatum*" equivalente a un'intervenuta riduzione a uso profano. In tali ipotesi, infatti, la destinazione al culto perderebbe i caratteri dell'attualità e dell'effettività. Si veda **CONGRESSO DELLA SEGNATURA APOSTOLICA**, *Decreto del 21 ottobre 2011*, prot. n. 45232/11 CA, p. 3; **CONGRESSO DELLA SEGNATURA APOSTOLICA**, *Decreto del 20 gennaio 2012*, prot. n. 45242/11 CA, p. 1; **CONGREGAZIONE PER IL CLERO**, *Linee guida per la modificazione di parrocchie, la chiusura o riduzione delle chiese ad uso profano non indecoroso, e l'alienazione delle medesime*, cit., n. 2, lett. d), p. 389; F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., p. 130; G. P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., p. 290; G. P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., p. 49; P. MALECHA, *Riduzione a uso profano delle chiese e sfide attuali*, cit., pp. 55-56.

⁶⁷ La giurisprudenza canonica riconosce, almeno per le chiese sussidiarie, discrezionalità all'autorità ecclesiastica circa l'organizzazione del culto. Si veda G. P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, cit., pp. 50-51.



lecito per l'esercizio del culto (can. 1211)⁶⁸. Chi compia tale delitto a danno di una cosa sacra, mobile o immobile, dovrà essere punito con una giusta pena (can. 1369)⁶⁹. Si potrebbe configurare, altresì, il reato previsto dall'art. 404 del Codice penale in vigore in Italia, che punisce chiunque offenda una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose che sono consacrate o destinate al culto⁷⁰.

Nel caso in cui, invece, si consideri già intervenuta la riduzione a uso profano dell'altare, gli atti compiuti contro di questo potrebbero sì qualificarsi come offensivi del suo significato religioso, ma senza alcuna conseguenza penale né nell'ordinamento canonico né in quello statale.

Tuttavia, nel caso in cui l'altare rientri anche nella categoria dei beni culturali (in tal caso poco conta che l'altare abbia perduto o meno il carattere sacro), si potrà incorrere nelle sanzioni previste nella parte quarta del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nello specifico, l'art. 169, comma primo, lett. a), punisce chiunque, senza preventiva autorizzazione, compia opere di qualsiasi natura, tra cui la demolizione, su beni culturali, e l'art. 170, comma primo, punisce chi destina i beni culturali a usi non compatibili con il loro carattere storico-artistico o comunque compromettenti il loro stato di conservazione. Tali sanzioni danno attuazione al disposto dell'art. 20, comma primo, dello stesso Codice, secondo il quale "i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati,

⁶⁸ Si tengano distinti i significati di "profanazione" e di "uso profano". Con il primo si indica l'azione con cui si compromette o si offende, ma non si estingue, il carattere sacro di una cosa. L'altare profanato non perde la dedicazione o la benedizione, ma su di esso non sarà lecito celebrare la messa finché non sia intervenuto un rito di riparazione. Con il secondo, invece, si fa riferimento a un utilizzo del bene, ancora sacro o già dismesso, che esula dalle finalità culturali per cui questo è stato concepito, ma che tendenzialmente non mira a offendere il suo carattere sacro.

⁶⁹ Sul tema della profanazione si rinvia a **L. CHIAPPETTA**, *Sub can. 1376*, in *Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale*, cit., p. 770. Si segnala che la fattispecie della profanazione, inizialmente contenuta nel can. 1376 del vigente Codice di diritto canonico, a seguito della riforma del libro VI promulgata da Papa Francesco, è ora prevista nel can. 1369. Cfr. **PAPA FRANCESCO**, *Pascite gregem Dei*, *Const. apostolica*, 23 maggio 2021, in <https://www.vatican.va>.

⁷⁰ Sotto il profilo della tutela penale delle cose sacre si vedano **P. SIRACUSANO**, *I delitti in materia di religione*, Giuffrè, Milano, 1983; **A. G. CHIZZONITI**, *Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, in *Cassazione Penale*, 6 (1998), p. 1575 ss.; **N. MARCHEI**, "Sentimento religioso" e bene giuridico. *Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 50 ss.; **L. ALESIANI**, *I reati di opinione. Una rilettura in chiave costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 324 ss.



danneggiati o adibiti a usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione"⁷¹.

Dunque, alla luce dell'esigenza di certezza del diritto, è opportuno che intervenga sempre un decreto dell'ordinario competente che dichiari la riduzione a uso profano dell'altare o che comunque compri la sopraggiunta riduzione a uso profano di fatto dello stesso. Ciò consentirebbe, allorquando si verificano gli atti ingiuriosi di cui si è detto, di accertare lo *status* effettivo del bene e, conformemente a questo, di applicare il diritto.

Si osservi, infine, che la fattispecie della profanazione non costituisce un atto di natura irreversibile. Il can. 1211, infatti, se da un lato afferma che non sia più consentito utilizzare per il culto un luogo sacro profanato, dall'altro ammette la possibilità che l'ingiuria venga riparata con la celebrazione di un rito penitenziale, secondo le modalità stabilite dai libri liturgici⁷². Tale norma, dettata in generale per i luoghi sacri, ben può estendersi anche agli altari. Ma nel caso specifico in cui questi si vengano a trovare in chiese dismesse, la cui proprietà non sia più di un ente ecclesiastico, appare difficile che l'autorità ecclesiastica possa ancora intervenire con riti liturgici per riparare l'eventuale offesa derivante dalla loro profanazione. Ecco che, allora, la riduzione a uso profano di una chiesa pone l'esigenza, seppur non giuridicamente imposta, che si riducano a uso profano anche gli altari contenuti nella stessa chiesa e che non si possano trasferire in un altro luogo sacro, poiché i mutamenti dominicali che interessano l'edificio impediscono, di fatto, che l'autorità ecclesiastica continui a esercitare, nel tempo, un potere di controllo sulla corretta destinazione dello stesso, e quindi sugli usi che si potrebbero fare degli altari ancora dedicati o benedetti rimasti al suo interno⁷³.

⁷¹ Sull'argomento si veda **M. BROCCA**, *La disciplina d'uso dei beni culturali*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto on-line*, 2 (2006), p. 1 ss.

⁷² Sull'argomento si veda **M. CALVI**, *L'edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 13 (2000), pp. 240-241. Il rito penitenziale per riparare all'offesa recata a una chiesa è contenuto in **CAEREMONIALE EPISCOPORUM**, Città del Vaticano, 1985, nn. 1070 ss.

⁷³ Risulta complesso per l'autorità ecclesiastica continuare a esercitare un controllo su un edificio sacro ridotto a uso profano non sordido, quando questo diventi oggetto di successivi trasferimenti di proprietà. A tal proposito, è obbligatoria l'apposizione, in seno al contratto, di clausole a garanzia dell'uso non sordido dello stesso edificio, disattese le quali il contratto diventerebbe nullo. Ma, tali clausole dispiegano la loro efficacia solo in relazione al primo acquirente e difficilmente nei confronti dei successivi aventi causa, esponendo, in tal modo, il bene a usi che potrebbero essere totalmente contrari a quello non sordido che il can. 1222 prescrive. Ciò rivela l'insufficienza degli strumenti giuridici



7 - Il rapporto tra le Linee guida emanate dalla Congregazione per il Clero e le norme codiciali

A questo punto, ci sembra necessario analizzare da vicino alcuni punti delle menzionate *Linee guida per la modificazione di parrocchie, la chiusura o riduzione delle chiese ad uso profano non indecoroso, e l'alienazione delle medesime* della Congregazione per il Clero, che non sembrano allinearsi alla disciplina degli altari prevista dal Codice di diritto canonico ai canoni 1212 e 1238.

In particolare, la Congregazione per il Clero, nel fornire le linee procedurali relative alla fattispecie della riduzione di chiese a uso profano non indecoroso, afferma che "gli altari non perdono la loro dedicazione o benedizione quando ciò accade alla chiesa, [e] non possono mai per nessuna ragione essere destinati a uso profano"⁷⁴. La presente disposizione ripercorre il contenuto del can. 1238, § 2, nella parte in cui prevede che gli altari non perdono il carattere sacro per il fatto che la chiesa che li ospita sia stata ridotta a uso profano; nella misura in cui, invece, la stessa disposizione esclude *in toto*, e in modo inequivocabile, che gli altari possano perdere il loro carattere sacro, questa si pone in contrasto con quanto previsto dal can. 1238, § 1, che, come già esaminato, ammette che gli altari possono perdere la dedicazione o la benedizione, ricorrendo a specifiche circostanze, e all'interno di un processo separato e autonomo da quello che interessa l'edificio che li contiene.

Ancora, le *Linee guida* in parola, nella parte in cui regolamentano il caso particolare dell'alienazione delle chiese, dispongono che, "non potendo mai gli altari essere ridotti a uso profano, nel caso in cui non possano essere rimossi, dovranno essere distrutti"⁷⁵. Qui si ribadisce

civilistici posti a protezione del sentimento religioso. Sul punto si vedano: C. AZZIMONTI, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 29 (2016), p. 60 ss.; P. MALECHA, *Riduzione a uso profano delle chiese e sfide attuali*, cit., p. 55. Di recente, si è fatto appello alle autorità civili affinché si garantisca una tutela più efficiente della dignità dell'edificio di culto dismesso all'interno degli atti di alienazione. Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese, Linee guida*, in *Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi di culto e gestione integrata de beni culturali ecclesiastici*, cit., n. 6, p. 270.

⁷⁴ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Linee guida per la modificazione di parrocchie, la chiusura o riduzione delle chiese ad uso profano non indecoroso, e l'alienazione delle medesime*, cit., n. 2, lett. c), p. 389.

⁷⁵ *Ivi*, n. 3, lett. g), p. 395. Si badi che tale previsione, seppur contenuta nella parte dedicata alla alienazione delle chiese, si applica anche ai casi di loro riduzione a uso profano. Infatti, l'alienazione, nel caso in cui la chiesa non rimanga in uso come luogo di



l'impossibilità di revocare la dedicazione o la benedizione dagli altari e, finanche, si dà facoltà di distruggerli, allorquando non sia possibile trasferirli in un altro luogo. Da ciò consegue che l'autorità ecclesiastica è investita del potere di decidere della distruzione degli altari che non possono essere trasferiti, ma, al contempo, è privata della facoltà di ridurre gli stessi a uso profano con decreto, circostanza che è invece contemplata dal can. 1212. Si aggiunga che il fenomeno della distruzione, nei casi in cui gli altari siano dotati di pregio storico-artistico, risulterebbe in contrasto con le norme statuali di tutela dei beni culturali.

Occorre comprendere, dunque, in che rapporto si pongano le previsioni della Congregazione per il Clero con le norme del Codice di diritto canonico, ma anche con quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio in vigore in Italia.

La Congregazione per il Clero è un dicastero, che, insieme ad altri dicasteri e organismi, è parte della Curia Romana, la quale coadiuva il Pontefice nell'esercizio delle sue funzioni pastorali per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari⁷⁶. La Congregazione in parola è competente, fra le altre cose, in materia di ordinamento e amministrazione dei beni ecclesiastici appartenenti alle persone giuridiche pubbliche⁷⁷. Questa, come tutti i dicasteri, e per il suo ambito di competenza, può emanare decreti generali esecutivi e istruzioni, a norma dei canoni 31-34, ma non leggi o decreti generali con forza di legge, di cui al can. 29, né può derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in casi specifici e con l'approvazione del Pontefice⁷⁸. Non può, in ogni caso, dettare disposizioni contrarie a quelle contenute nel Codice di diritto canonico.

Tuttavia, per quel che rileva ai fini della nostra indagine, non sussiste neppure un conflitto fra norme, poiché le previsioni della Congregazione di cui ci stiamo occupando sono espressamente qualificate come linee guida. Non si tratta, dunque, di norme di legge, ma di mere raccomandazioni, che, attraverso l'interpretazione dei sacri canoni e il

culto divino cattolico, dovrà essere preceduta dalla sua riduzione a uso profano non indecoroso con decreto dell'ordinario, come indicato al n. 3, lett. c), p. 393, del documento ivi citato.

⁷⁶ Cfr. can. 360. Si veda, inoltre, **GIOVANNI PAOLO II**, *Pastor Bonus*, *Const. apostolica*, 28 Giugno 1988, in <http://www.vatican.va>, art. 1, p. 1.

⁷⁷ Le competenze della Congregazione per il clero sono previste in **GIOVANNI PAOLO II**, *Pastor Bonus*, cit., art. 93 ss., p. 35 ss.

⁷⁸ Cfr. art. 125 del *Regolamento Generale della Curia Romana*, 30 aprile 1999, in <http://www.vatican.va>.



richiamo all'esperienza giurisprudenziale, mirano a fornire, soprattutto ai vescovi, orientamenti pratici da seguire nei casi di modifica di parrocchie, riduzione a uso profano e alienazione di chiese. Le raccomandazioni *contra Codicem*, pertanto, dovranno ritenersi prive di qualsiasi efficacia, giuridica come orientativa.

Per ciò che riguarda il rapporto tra le *Linee guida* e il Codice dei beni culturali e del paesaggio in vigore in Italia, occorre rilevare, poi, che le prime non sono state elaborate solo per l'episcopato italiano, ma anche per gli episcopati di altri Paesi, e, pertanto, è verosimile che la Congregazione per il Clero non abbia tenuto conto delle specifiche norme di tutela dei beni culturali vigenti nel territorio dello Stato italiano. Cionondimeno, le *Linee guida* si pongono in contrasto non solo con le norme statuali, ma anche con le norme bilateralmente convenute tra lo Stato e la Chiesa, le quali impongono modalità dialogiche e collaborative nell'attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso⁷⁹.

La distruzione di un altare costituirebbe, pertanto, violazione delle norme comuni che tutelano in generale i beni culturali e di quelle pattizie che si occupano più specificamente dei beni culturali di interesse religioso.

Si deve considerare, altresì, che l'ordinamento canonico già per proprio conto individua nei beni culturali ecclesiali dei mezzi principali per l'espletamento della sua missione, tendente al fine ultimo della *salus animarum*. I fini cui questi sono ordinati comprendono, oltre a quelli del primato liturgico e del culto divino, quelli della pietà popolare, della catechesi, della conservazione della memoria storica e della promozione umana. Inoltre, la capacità di questi di parlare un linguaggio universalmente comprensibile li rende strumenti privilegiati nell'annuncio del Vangelo⁸⁰. Tali finalità, peraltro, non si esauriscono quando sia cessata

⁷⁹ Si richiama, a tal proposito, l'Intesa 26 gennaio 2005 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. Il contenuto dell'Intesa è analizzato in **A. ROCCELLA**, *La nuova Intesa con la Conferenza episcopale italiana sui beni culturali d'interesse religioso*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto on-line*, 1 (2006), p. 1 ss.; **A.G. CHIZZONITI**, *L'intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e Conferenza episcopale italiana: la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità ed innovazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2 (2005), p. 387 ss.

⁸⁰ Sulle finalità dei beni culturali religiosi nella vita della Chiesa si vedano le Allocuzioni di Giovanni Paolo II alle assemblee plenarie della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, pubblicate in <https://www.vatican.va>; si vedano, inoltre, **R. BERTOLINO**, *Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1 (1982), p. 267 ss.; **AA. VV.**, *Arte e catechesi. La valorizzazione dei beni culturali in senso*



la destinazione di tali beni agli atti del culto. I musei, ad esempio, che raccolgono oggetti un tempo funzionali ai sacri riti, non devono essere intesi come depositi, ma come "perenni vivai, nei quali si tramandano nel tempo il genio e la spiritualità della comunità dei credenti"⁸¹.

L'alta considerazione in cui la Chiesa tiene i beni culturali, dunque, non può legittimare in alcun modo la loro distruzione, ancor più se questa sia disposta dalla stessa autorità ecclesiastica. I sacri canoni, non a caso, ammettendo la riduzione a uso profano degli altari, tendono a preservare, oltre al significato religioso degli stessi, anche la dignità estetica del manufatto in cui la Persona di Cristo era incorporata.

8 - Cenni alla disciplina prevista dal Codice del 1917 per la riduzione a uso profano degli altari

Il Codice del 1917 aveva introdotto una norma specifica per disciplinare i casi in cui il carattere sacro degli altari doveva intendersi revocato⁸². Nello specifico, il can. 1200 prevedeva che l'altare fisso perdesse la consacrazione⁸³ ricorrendo le seguenti ipotesi:

cristiano, a cura di T. VERDON, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2002; C. CHENIS, *I beni culturali della Chiesa. L'anti-museo per il meta-vissuto*, in *Abitare il bello*, a cura della PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, Edizione Polistampa, Firenze, 2006, p. 22 ss.

⁸¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla seconda assemblea plenaria della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa*, 25 Settembre 1997, in <https://www.vatican.va>, p. 2. L'importanza dei beni culturali religiosi nel contesto di un museo è sottolineata pure da BENEDETTO XVI, *Discorso ai dirigenti e ai dipendenti dei Musei Vaticani*, 23 novembre 2006, in <https://www.vatican.va>, che esalta il ruolo dell'arte nella sua possibilità di parlare anche ai non credenti, e quindi di evangelizzare. In particolare, secondo Il Pontefice emerito "l'approccio alla verità cristiana mediato attraverso l'espressione artistica o storico-culturale ha una *chance* in più per parlare all'intelligenza e alla sensibilità di persone che non appartengono alla Chiesa cattolica e talvolta possono nutrire verso di essa pregiudizi e diffidenza". Anche Papa Francesco sostiene che "l'arte, oltre a essere un testimone credibile della bellezza del creato, è anche uno strumento di evangelizzazione" e che "i musei devono [...] essere uno strumento di dialogo tra le culture e le religioni, uno strumento di pace. Essere vivi! Non polverose raccolte del passato solo per gli 'eletti e i 'sapienti', ma una realtà vitale che sappia custodire il passato per raccontarlo agli uomini di oggi". Cfr. PAPA FRANCESCO, *La mia idea di arte*, a cura di T. LUPI, Mondadori, 2015.

⁸² Per una ricognizione della disciplina degli altari secondo il codice di diritto canonico previgente si veda A. RAVÀ, voce *Altare*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1958, vol. II, p. 90 ss.

⁸³ A questo termine corrisponde quello attuale di "dedicazione". Secondo i nuovi libri



- a) quando la mensa o la tavola venisse staccata dagli stipiti;
- b) per frattura enorme nella materia o nel luogo dell'unzione;
- c) se le reliquie fossero state rimosse, violate, o scoperchiate, salvo che ciò non fosse avvenuto a opera del vescovo o di un suo delegato al fine di far visita alle stesse o di riparare l'altare.

In merito alla prima circostanza, si segnala un intervenuto mutamento nel modo di intendere l'altare in senso canonico e liturgico. Nel vecchio Codice, col termine altare si indicava sia la mensa che gli stipiti che la sorreggevano. Il can. 1197, § 1, affermava, infatti, che "*nomine altaris immobilis seu fixi, mensa superior una cum stipitibus per modum unius cum eadem consecratis*". Dunque, il distacco degli stipiti dalla mensa costituiva motivo per la perdita della consacrazione di un altare. Nella disciplina attuale tale ipotesi scompare, poiché si ritiene che ciò che costituisce l'altare, in senso canonico e liturgico, sia soltanto la mensa eucaristica⁸⁴. Il vigente can. 1235, § 1, infatti, definisce l'altare come "la mensa sulla quale si celebra il Sacrificio eucaristico". Tuttavia, per alcuni, sarebbero ancora da ricomprendere nel concetto di altare anche gli stipiti e il sostegno della mensa, considerato che gli altari fissi sono ancorati al pavimento e non possono essere rimossi, e che molti di questi sono ricavati da un unico masso, per i quali la parte superiore costituisce un tutt'uno con quella inferiore⁸⁵.

Anche l'apparato decorativo dell'altare, come, ad esempio, la pala, le statue, gli ornamenti di cui è rivestito, per alcuni non dovrebbero considerarsi parte integrante di questo⁸⁶. Ciò, tuttavia, non appare in sintonia con quanto la Chiesa impone circa la scelta dei materiali e della forma da osservare nella fase della progettazione e della realizzazione di

liturgici, il termine "consacrazione" si riserva alle persone, mentre quello di "dedicazione" ai luoghi e agli altari. Così **M. CALVI**, *L'edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»*, cit., p. 237. L'opportunità che si utilizzasse il termine "dedicazione" in luogo di "consacrazione", in quanto teologicamente più appropriato per i luoghi sacri, emerge già dai lavori preparatori del Codice del 1983. Cfr. **PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS**, *Communicationes*, vol. XXXV, 2/2003, p. 275.

⁸⁴ Sulla tesi che il concetto di altare, in senso canonico e liturgico, comprenda esclusivamente la mensa, si veda **A. GIACOBBI, A. MONTAN**, *Il luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Libreria Editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma, 1992, vol. III, p. 333.

⁸⁵ In tal senso **P. MALECHA**, *Gli altari nella vigente legislazione canonica*, cit., pp. 11-12.

⁸⁶ **P. MALECHA**, *Gli altari nella vigente legislazione canonica*, cit., p. 19.



un nuovo altare⁸⁷. Questi fattori appaiono determinanti, non solo perché conferiscono bellezza e decoro alla *res*, ma soprattutto perché divengono immagine eloquente dello splendore divino, rappresentando il manufatto la Persona di Cristo⁸⁸. Si pensi, ad esempio, agli altari cosmateschi del Sacro Speco di San Benedetto a Subiaco (RM), databili tra XII e XIII secolo, i cui decori marmorei che li rivestono formano parte integrante degli stessi, contribuendo a elevare la loro dignità estetico-sacrale⁸⁹. Ci sembra, dunque, che i rivestimenti e gli elementi decorativi della mensa e del sostegno andrebbero qualificati come parti integranti dell'altare, almeno quando non siano facilmente scorporabili senza che lo si danneggi e quando contribuiscano a esaltare la sua funzione culturale⁹⁰.

Circa le immagini d'altare, poi, è interessante osservare come la loro presenza abbia assunto, fin dalla cristianità antica, un ruolo liturgico importante, in quanto strumenti ideati per favorire il dialogo tra uomo e Dio. L'uomo, infatti, di per sé limitato, ha bisogno di guardare ciò verso il quale rivolge la sua preghiera. Dunque, l'immagine, in origine posta nel catino absidale e poi sull'altare, rispondeva all'esigenza di percepire la concreta presenza della divinità, verso la quale erano rivolti gli occhi e la mente del sacerdote e della comunità orante⁹¹. L'immagine d'altare, inoltre, assurgeva alla funzione di mettere in relazione il mistero

⁸⁷ Cfr. **SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI**, *Inter Oecumenici, Istruzione per la retta Applicazione della Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Vaticano II*, settembre 1964, in *Acta Apostolicae Sedis*, 56/1964, n. 91, p. 898, che afferma: "In eligenda materia ad ipsum altare aedificandum et ornandum, praescripta iuris servantur".

⁸⁸ Si veda **M. DEL POZZO**, *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti"*, cit., p. 40.

⁸⁹ Uno studio sugli altari cosmateschi a Subiaco è contenuto in **N. SEVERINO**, *Le Luminarie della Fede, Vol. 5, Itinerari di arte cosmatesca nel basso Lazio*, Roccasecca, 2011, p. 251 ss.

⁹⁰ Quando l'apparato decorativo dell'altare è mobile non deve ritenersi parte integrante dello stesso. Così, ad esempio, accade per l'altare d'argento di San Giovanni Battista, realizzato tra il XIV e il XV secolo, e oggi conservato nel Museo dell'Opera del Duomo di Firenze. Questo, comunemente chiamato "altare", costituisce in verità un rivestimento d'altare che era utilizzato in occasione della festa di San Giovanni Battista per ricoprire il vero altare a lui dedicato all'interno dell'omonimo Battistero, al fine di conferire allo stesso maggiore solennità e importanza. Note storiche sull'altare in parola sono contenute in **AA. VV.**, *L'Altare di San Giovanni del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze. Il restauro (2006-2012)*, a cura di C. INNOCENTI, Mandragora, Firenze, 2018.

⁹¹ Sull'argomento si veda **UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL SOMMO PONTEFICE**, *Il Crocifisso al centro dell'altare nella Messa "verso il popolo"*, in <https://www.vatican.va>, dove M. Gagliardi traduce e spiega **S. HEID**, «Gebetshaltung und Ostung in frühchristlicher Zeit» in *Rivista di Archeologia Cristiana*, 82 (2006).



eucaristico che si celebrava sopra la mensa, e cioè la trasformazione del pane e del vino in corpo e sangue di Cristo, con il soggetto o con la scena raffigurati nell'opera pittorica o scultorea che campeggiava al disopra dell'altare e da cui questo prendeva l'intitolazione⁹². La forza evocativa dell'immagine doveva aiutare il fedele a penetrare e a meglio comprendere il mistero "indecifrabile" che si consumava sulla mensa⁹³. A partire dal Concilio Vaticano II si perse questo legame uomo-immagine-divinità, rafforzandosi, invece quello uomo-uomo, giacché il sacerdote è ora rivolto verso il popolo e viceversa. Le norme liturgiche attuali non prevedono la presenza di immagini al di sopra dell'altare della celebrazione, ma richiedono la presenza del crocifisso da collocarsi sull'altare o accanto a esso affinché questo ricordi ai fedeli la salvifica Passione del Signore⁹⁴.

⁹² Il Codice del 1917, al can. 1201, prevedeva l'obbligo di intitolare ogni altare a un santo o alla Vergine. Il nuovo Codice ha eliminato tale disciplina al fine di sottolineare il fatto che l'altare è riservato unicamente al sacrificio eucaristico in cui Cristo si fa realmente presente. Gli altari dedicati prima dell'entrata in vigore della normativa vigente continuano comunque a conservare l'intitolazione ai santi o alla Vergine. Si osservi, al contrario, che è stata mantenuta la facoltà di dare alle chiese un titolo proprio che, una volta avvenuta la dedicazione, non può essere cambiato (can. 1218). Ciò determina che si anteponga, in ordine di importanza, l'altare alla chiesa, e conferma la raggiunta consapevolezza circa la speciale natura *rei sacrae* dell'altare, che costituisce l'unico bene in grado di attualizzare la persona di Cristo. È comunque possibile che si dedichino altari a Dio in onore dei santi, dove è ancora in uso tale consuetudine, purché si spieghi ai fedeli che l'altare è dedicato soltanto a Dio. In tal senso si esprime il **CAEREMONIALE EPISCOPORUM**, cit., n. 921.

⁹³ Su questi temi si veda **T. VERDON**, *Il catechismo della carne*, Cantagalli, Siena, 2009, p. 85 ss. In particolare, l'autore si sofferma sul legame tra immagine sacra e sacrificio eucaristico, apportando l'esempio di diverse opere d'arte sacra legate a temi della Passione di Cristo, che meglio attualizzavano, in senso visivo ed emotivo, il significato sacrificale dell'elevazione della specie eucaristica sull'altare. L'autore riporta l'esempio del dipinto "La flagellazione di Cristo" di Caravaggio, un tempo collocato nella Chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli, poi trasferito presso il Museo nazionale di Capodimonte a Napoli dove è tuttora conservato.

⁹⁴ Cfr. **ORDINAMENTO GENERALE DEL MESSALE ROMANO**, in <https://www.vatican.va>, che, al numero 308, afferma che "vi sia sopra l'altare, o accanto a esso, una croce, con l'immagine di Cristo crocifisso, ben visibile allo sguardo del popolo radunato [...] per ricordare alla mente dei fedeli la salvifica Passione del Signore". Benedetto XVI propose di riportare al centro dell'azione liturgica l'immagine, al fine di non perdere il significato antico, e per certi versi ancora attuale, di preghiera "orientata", suggerendo di porre il crocifisso al centro dell'altare, affinché vi potessero essere rivolti gli occhi sia dell'assemblea che del celebrante, e questi ultimi comunicassero proprio per mezzo del Cristo crocifisso. Così **J. RATZINGER**, *Teologia della Liturgia*, traduzione italiana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 88 e 536. Nella prassi, all'infuori delle



Per ciò che riguarda la seconda circostanza dismissiva prevista dal can. 1200 del Codice del 1917, questa è riproposta dal can. 1212 dell'attuale Codice nella parte in cui è stabilito che perdono la dedicazione o la benedizione gli altari che siano andati in gran parte distrutti. Non compare più, invece, come circostanza dismissiva la fattispecie della rottura causata nel luogo dell'unzione. Il rito dell'unzione, anch'esso rispondente a un'antica tradizione, è ancora oggi previsto durante la cerimonia di dedicazione di un altare. Tuttavia, tale rito, insieme ai riti dell'incensazione, della copertura e dell'illuminazione dell'altare, non costituiscono azioni indispensabili per conferire sacralità allo stesso, ma piuttosto "esprimono con segni visibili alcuni aspetti di quell'azione invisibile, che il Signore esercita per mezzo della chiesa, quando essa celebra i divini misteri e soprattutto l'eucaristia"⁹⁵. È, dunque, sempre la celebrazione dell'eucaristia a costituire il momento fondamentale della dedicazione dell'altare.

In ultimo, il Codice pio-benedettino prevedeva che la violazione delle reliquie o la loro rimozione da un altare regolarmente consacrato costituisse motivo di decadenza della sacralità dello stesso. Tale previsione era in linea col disposto del can. 1198, che prevedeva l'obbligo di riporre, al momento della dedicazione dell'altare, un sepolcro in pietra alla base dell'altare contenente le reliquie dei santi⁹⁶. È evidente, dunque, come le modalità prescritte per la dedicazione di un altare divenissero rilevanti al momento della sua dismissione: la rimozione delle reliquie dall'altare causava la cessazione del vincolo sacro allo stesso modo in cui la loro apposizione lo generava.

Il Codice vigente non riprende il contenuto delle disposizioni appena esaminate, ma conserva l'impostazione consequenziale tra la fase della dedicazione dell'altare e quella della sua dismissione.

celebrazioni liturgiche del Romano Pontefice dove il crocifisso compare sulla mensa della celebrazione, è uso frequente quello di collocarlo sulla spalliera dell'altare maggiore antico o nel presbiterio accanto all'altare dal quale si celebra.

⁹⁵ Cfr. **CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO**, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., cap. IV, n. 22, p. 193.

⁹⁶ Per completezza, si riporta l'intero contenuto del can. 1198: "§ 1. *Tum mensa altaris immobilis tum petra sacra ex unico constant lapide naturali, integro et non friabili.* § 2. *In altari immobili tabula seu mensa lapidea ad integrum altare protendi debet, et apte cum stipite cohaerere; stipes autem sit lapideus vel saltem latera seu columellae quibus mensa sustentatur sint ex lapide.* § 3. *Petra sacra sit tam ampla ut saltem hostiam et maiorem partem calicis capiat.* § 4. *Tum in altari immobili tum in petra sacra sit, ad normam legum liturgicarum, sepulcrum continens reliquias Sanctorum, lapide clausum*".



Specificamente, il can. 1237, § 2, non prescrive l'obbligatorietà dell'apposizione delle reliquie dei martiri o dei santi sotto l'altare fisso, e, in modo consequenziale, il can. 1212 non prevede tra le cause di perdita della dedicazione di un luogo sacro la rimozione delle stesse.

Quindi, qualora la competente autorità ecclesiastica decida di rimuovere le sacre reliquie da un altare dedicato, quest'ultimo non perde la dedicazione, come non la perde nel caso in cui queste risultino violate.

La violazione delle reliquie, intesa come azione ingiuriosa rivolta contro una *res sacra*, produce conseguenze solo sul piano penale, integrando la già menzionata fattispecie delittuosa di cui al can. 1369, secondo il quale chi profana una cosa sacra, mobile o immobile, dovrà essere punito con una giusta pena⁹⁷. E certamente le reliquie rientrano appieno nella categoria delle *res sacrae*, dal momento che sono di per se stesse benedette e sante e costituiscono oggetto di culto. Tale condotta, poi, sarebbe perseguibile anche secondo l'art. 404 del Codice penale italiano, pure in precedenza citato, che punisce le offese rivolte a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.

Il cambio di prospettive circa l'obbligo di riporre le reliquie sotto l'altare fisso al fine di rendere valida la dedicazione sembra rispondere alla diminuzione dell'interesse del popolo di Dio al culto dei sacri resti dei corpi dei santi, che dopo la prima parte dell'età moderna si era lentamente affievolito. Il Concilio Vaticano II, infatti, di fronte ai grandi temi della Chiesa, comprese che il tema delle reliquie non fosse di vitale importanza, poiché non minava la fede e la vita cristiana dell'uomo⁹⁸.

Come nella disciplina attuale, infine, il Codice del 1917 specificava che la perdita della consacrazione della chiesa non avrebbe comportato quella degli altari, e viceversa (can. 1200, § 4).

La perdita del carattere sacro del bene poteva anche avvenire con un apposito decreto *de profanando* da parte dell'autorità ecclesiastica⁹⁹, fattispecie oggi contemplata dal can. 1212.

9 - Ulteriori e precedenti tipologie di altare

⁹⁷ Per un commento alla norma si veda **F. NIGRO**, *Sub can. 1376*, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P.V. PINTO, cit., p. 815.

⁹⁸ Sull'argomento si veda **A. FRATUCCELLO**, *La venerazione delle reliquie nella legislazione e prassi dopo il Vaticano II*, in *Rivista di studi ecumenici*, vol. XXIV, n. 4, Venezia, 2006, p. 593 ss.

⁹⁹ La circostanza è riportata in **A. RAVÀ**, voce *Altare*, cit., p. 93.



La tradizione della Chiesa ci consegna una molteplicità di tipologie d'altare, che non sempre può essere facilmente ricondotta alla classificazione dicotomica proposta dal vigente Codice di diritto canonico al can. 1235, § 1, che distingue l'altare fisso, che è tale quando "è costruito in modo che sia unito al pavimento e che perciò non possa essere rimosso", dall'altare mobile che, invece, "può essere trasportato".

In passato, si diceva *fixum* l'altare la cui mensa fosse interamente consacrata, contenente le reliquie, e attaccata alla base o allo stipite attraverso le sacre suggellazioni e l'unzione del crisma. Si definiva altare *portatilis o viaticum*, invece, una mensa di piccole dimensioni, in grado di contenere solo le sacre suppellettili necessarie per la celebrazione eucaristica. Questo altare, comunemente chiamato "pietra sacra", si diffuse a partire dal Medioevo ed era usato perlopiù per celebrare in luoghi dove non ci fossero chiese. Lo si consacrava attraverso una serie di riti, tra i quali la celebrazione di una messa, l'incisione di croci di benedizione sulla superficie, e l'apposizione delle reliquie dei martiri¹⁰⁰.

Erano diffuse, poi, ulteriori tipologie di altare con caratteristiche a metà tra gli altari fissi e quelli mobili, come, ad esempio, l'altare *ad modum portatilis* e quello *ad modum fixi*. Si parlava di altare *ad modum portatilis* quando l'altarino portatile (come sopra definito) era incassato sopra una mensa non consacrata né attaccata alla base o allo stipite, e comunque non facilmente trasportabile. L'altare *ad modum fixi*, invece, consisteva in una mensa di grandi dimensioni, interamente consacrata, con le reliquie inserite nel mezzo, ma non congiunta alla base con le sacre suggellazioni e l'unzione del crisma, che costituivano riti fondamentali nella cerimonia di consacrazione dell'altare *fixum*. L'erezione di un altare *ad modum fixi* era consentita nelle case, negli oratori e nelle cappelle private, ma era vietato nelle chiese parrocchiali. Al contrario, l'uso dell'altare *ad modum portatilis* era ammesso nelle chiese parrocchiali. Questa tipologia d'altare divenne un modello molto diffuso, soprattutto a seguito della proliferazione degli altari secondari, per i quali sarebbero state necessarie una molteplicità di cerimonie di consacrazione da parte del vescovo diocesano. Così, per ovviare a tale problema si diffuse la pratica di incastonare l'altare portatile (o pietra sacra) sulla mensa dell'altare sul quale si voleva celebrare, rendendo lo stesso lecito per la celebrazione dei divini misteri. Inizialmente, la stessa pietra poteva essere riutilizzata per la celebrazione

¹⁰⁰ Sulla tipologia di altari diffusa in epoche remote e sulle questioni dottrinali inerenti la loro consacrazione e dismissione, ampiamente P. STANCOVICH, *Degli altari e della loro consacrazione, esecrazione, e violazione*, Simone Occhi, Venezia, 1837, p. 29 ss.



sugli altri altari, trasferendola di volta in volta sull'altare dal quale si intendeva officiare la messa. A partire dal Concilio di Trento (1545-1563), poi, si introdusse la tradizione di fissare in modo definitivo la pietra sacra sull'altare, livellandola col piano della mensa. In questo modo, l'altare eretto per essere consacrato come altare fisso, in quanto ancorato al pavimento, diveniva altare *ad modum portatilis*. Ancora oggi, nelle chiese, sono presenti in gran numero altari di questo tipo, che apparentemente sono altari fissi, ma per i quali non è mai intervenuta la cerimonia di consacrazione prevista per l'altare *fixum*.

Per ciò che riguarda i fenomeni dismissivi, occorre considerare se tali altari devono soggiacere alle attuali norme o a quelle vigenti al tempo della loro consacrazione. Si osserva, infatti, come, di volta in volta, le norme relative alla perdita di consacrazione dell'altare siano concepite in maniera consequenziale ai riti di consacrazione dello stesso.

Così, se in passato, e già al tempo dei primi cristiani¹⁰¹, la presenza delle reliquie dei martiri costituiva un elemento fondamentale affinché un altare, tanto mobile quanto fisso, si ritenesse consacrato, accadeva che la rimozione di queste fosse prevista come causa della perdita della sacralità dello stesso¹⁰².

¹⁰¹ L'uso di porre le reliquie dei martiri sotto o sopra le mense degli altari è antichissima. Già i primi cristiani tenevano le loro assemblee presso i sepolcri dei martiri e sopra di questi celebravano i misteri. L'idea era che i martiri potessero dare ai fedeli radunati attorno alle loro tombe qualcosa della potenza e della grazia, che loro stessi avevano in cielo. Da qui prese l'usanza di consacrare gli altari con le reliquie dei martiri. Si veda **P. STANCOVICH**, *Degli altari e della loro consacrazione, esecrazione, e violazione*, cit., p. 39. Sull'antico culto del sangue dei martiri si vedano **U. M. FASOLA**, *Il culto del sangue dei martiri nella Chiesa primitiva e deviazioni devozionistiche nell'epoca della riscoperta delle catacombe*, in *Sangue e antropologia nella letteratura cristiana. Atti della settimana di studi del Centro Studi Sanguis Christi, Roma 29 novembre–4 dicembre 1982*, a cura di F. VATTIONI, Pia Unione Preziosissimo Sangue, vol. III, p. 1473 ss.; **M. LESSI-ARIOSTO**, *Il culto dei martiri nella liturgia romana*, in <https://www.vatican.va>, p. 1 ss.; **G. BONI, A. ZANOTTI**, *Sangue e diritto nella Chiesa. Contributo ad una lettura dell'Occidente cristiano*, il Mulino, Bologna, 2009, p. 308 ss. Circa il legame tra eucaristia e martirio si veda **BENEDETTO XVI**, *Sacramentum caritatis, adhortatio apostolica postsynodalis*, in <https://www.vatican.va>, n. 85, pp. 48-49.; **M.R. POTOCZNY**, *Consacrare un luogo a Dio. Il rito della dedicazione di una chiesa secondo la tradizione bizantina e latina*, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2015, p. 129 ss.

¹⁰² I canonisti del passato erano divisi sulla questione della obbligatorietà di porre le reliquie dei martiri nell'altare affinché si ritenesse valida la loro consacrazione. Quelli che difendevano la tesi della loro necessità, guardavano al valore della tradizione (che nel contesto ecclesiale può divenire pure più importante della legge), al consenso dei Padri della Chiesa, dei Dottori e dei Papi, al contenuto dei canoni di alcuni concili del passato. Ad esempio, il canone *Item Placuit*, deliberato dal Concilio di Cartagine nel 411,



Come visto in precedenza, le norme contenute nel Codice di diritto canonico del 1917 erano chiare nell'affermare che alla rimozione delle reliquie da un altare conseguiva la perdita della sua consacrazione. Il can. 1200, infatti, prevedeva che l'altare fisso perdesse la consacrazione quando la mensa venisse staccata dagli stipiti, per frattura enorme nella materia o nel luogo dell'unzione, e se le reliquie fossero state rimosse, violate o scoperciate. Tali circostanze dismissive altro non erano che azioni esattamente contrarie a quelle previste dai libri liturgici per conferire la sacralità agli altari. Come le sacre suggellazioni, l'unzione del crisma, l'apposizione delle reliquie costituivano azioni indispensabili per la consacrazione dell'altare fisso, così qualsiasi azione che potesse alterare la purezza e l'integrità di questi riti aveva l'effetto di annullare la speciale natura *rei sacrae* acquisita dall'oggetto per mezzo di tali riti.

Il cambio di vedute, come già esposto, esclude che la rimozione delle reliquie possa oggi costituire una delle cause della perdita della sacralità di un altare. La loro apposizione, infatti, è solo consigliata, ma, soprattutto, i sacri canoni non configurano più il caso della rimozione o della violazione delle reliquie come circostanza dismissiva dell'altare.

Ci si deve chiedere, allora, se un altare, eretto in epoche passate (e, in ogni caso, prima dell'entrata in vigore del Codice di diritto canonico del 1983), e consacrato con l'apposizione delle reliquie, ritenute necessarie nel tempo in cui si è svolta la cerimonia di consacrazione, possa oggi perdere la sua sacralità a seguito dell'atto di rimozione delle stesse.

Constatata la stretta correlazione tra norme liturgiche e norme canoniche, una soluzione potrebbe consistere nel compiere un'indagine sull'epoca di costruzione dell'altare e uno studio sulle norme liturgiche e canoniche vigenti in tale epoca per comprendere in che modalità questo sia stato destinato al culto e in che circostanza poteva considerarsi ridotto a uso profano. Si tratterebbe, in altri termini, di individuare le leggi vigenti al tempo della sua consacrazione e applicarle sul bene nel contesto attuale.

prevedeva l'obbligo di porre le reliquie dei martiri alla base dell'altare su cui si celebrava il sacrificio eucaristico. Cfr. **C.M. LEBOLE**, *La tanatometamorfosi in età medievale: un problema da definire*, in *Morte e trasformazione dei corpi. Interventi di tanatometamorfosi*, a cura di F. REMOTTI, Bruno Mondadori, Milano, 2006, p. 115 ss. Il Concilio Africano II, del 424, ordinava che si distruggessero gli altari per i quali non si poteva provare che contenessero reliquie o corpi dei martiri. Ancora, il Concilio Niceno II, del 787, disponeva che il vescovo che avesse consacrato un altare senza l'uso delle reliquie avrebbe trasgredito la tradizione e, pertanto, sarebbe dovuto essere deposto. Si veda **P. STANCOVICH**, *Degli altari e della loro consacrazione, esecrazione, e violazione*, cit., p. 86 ss.



Ma tale procedura, oltre a minare l'esigenza di certezza del diritto, risulterebbe lunga e complessa. È manifesto, infatti, che in molti casi è difficile risalire all'epoca esatta di dedicazione dell'altare che si vuole dismettere. E ciò perché non sempre si redigevano verbali di consacrazione dell'altare, o, se anche redatti, è plausibile che siano andati perduti o che non sia agevole il loro reperimento all'interno degli archivi ecclesiastici. Inoltre, come già si è osservato, la Chiesa dei primi secoli non possedeva una disciplina organica e completa sulla materia. La prassi del contesto ecclesiale aveva introdotto ulteriori tipologie di altare per evitare le lungaggini dei riti di consacrazione. E ciò poneva già in passato il problema di qualificare un altare come fisso o mobile al fine di comprendere in quali precise circostanze questo potesse perdere la consacrazione.

Una soluzione più agevole potrebbe essere, allora, quella di ritenere applicabili le attuali norme canoniche anche agli altari consacrati prima dell'entrata in vigore del Codice del 1983. Cosicché, perderebbero il carattere sacro solo ricorrendo le circostanze contenute nel can. 1212, che non prevedono i casi della rimozione o della violazione delle sacre reliquie come motivo di perdita della dedicazione o della benedizione dell'altare. Quindi, entrambe le fattispecie non generano un mutamento di *status* dell'altare, che resta a tutti gli effetti una *res sacra*.

L'autorità ecclesiastica potrà pure disporre la rimozione delle reliquie, ma per revocare la dedicazione all'altare dovrà emanare un decreto di riduzione a uso profano dello stesso.

Il caso della violazione delle reliquie, poi, come già esaminato, può integrare solo la fattispecie della profanazione, che, sul piano canonico, non causa la perdita della sacralità dell'altare, ma solo l'impossibilità di continuare ad adoperarlo per le funzioni del culto, finché l'ingiuria non sia stata riparata per mezzo del rito penitenziale previsto nei libri liturgici (can. 1211).

10 - La conservazione delle sacre reliquie

Quando l'altare perde la dedicazione o la benedizione per una delle circostanze previste dal can. 1212, è sempre opportuno che si compia un'indagine sulla presenza o non delle reliquie nello stesso. Se è vero, infatti, che le reliquie non sono più indispensabili ai fini della dedicazione dell'altare, e che quindi neppure rileva la loro rimozione per la perdita del carattere sacro dello stesso, è altrettanto vero che le reliquie sono di per se



stesse sante e benedette, e, come tali, devono essere conservate nel massimo decoro¹⁰³.

Mentre la disciplina contenuta nel Codice del 1917 appare ampia sull'argomento, il Codice in vigore dedica al tema unicamente il can. 1190, il quale, al § 1, dispone l'illiceità della vendita delle sacre reliquie, e, al § 2, il divieto di alienare o trasferire in modo definitivo le reliquie insigni e quelle onorate da grande pietà popolare senza il previo consenso della Sede Apostolica. L'introduzione di una normativa piuttosto limitata pare giustificata dall'idea di voler valorizzare le competenze riconosciute agli organi della Curia romana in tema di sacre reliquie senza incorrere in eccessive limitazioni codiciali¹⁰⁴.

Circa l'importanza delle reliquie nella vita della Chiesa, il Concilio Vaticano II afferma che "i santi sono venerati nella Chiesa, secondo la tradizione, e le loro reliquie autentiche e le immagini sono tenute in onore"¹⁰⁵. La Congregazione delle Cause dei Santi, poi, raccomanda, che le reliquie insigni, quali il corpo dei beati e dei santi, le parti notevoli dei corpi stessi o l'intero volume delle ceneri derivanti dalla loro cremazione, siano tenute con "speciale cura e vigilanza per assicurarne la conservazione e la venerazione e per evitarne gli abusi" e siano custodite "in apposite urne sigillate e collocate in luoghi che ne garantiscano la sicurezza, ne rispettino la sacralità e ne favoriscano il culto". Le reliquie non insigni, come i piccoli frammenti del corpo dei beati e dei santi o oggetti che sono stati a contatto diretto con le loro persone, "debbono essere possibilmente custodite in teche sigillate" e "vanno comunque conservate e onorate con spirito religioso, evitando ogni forma di superstizione e di mercimonio"¹⁰⁶.

È compito dell'autorità ecclesiastica, dunque, provvedere che le eventuali reliquie rimaste in un altare interessato dai fenomeni dismissivi

¹⁰³ In generale, sulla rilevanza delle reliquie nell'ordinamento canonico si veda **N. TONTI**, *Frammenti sospesi tra cielo e terra. La disciplina delle reliquie tra diritto canonico e diritti secolari*, cit., p. 112 ss.

¹⁰⁴ **N. TONTI**, *Frammenti sospesi tra cielo e terra. La disciplina delle reliquie tra diritto canonico e diritti secolari*, cit., p. 132

¹⁰⁵ Cfr. **CONCILIO VATICANO II**, *Sacrosanctum Concilium*, n. 111.

¹⁰⁶ **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione, Istruzione*, Roma, 8 dicembre 2017, in *Acta Apostolicae Sedis*, 110/2018, p. 119. La presente Istruzione sostituisce l'Appendice dell'*Istruzione Sanctorum Mater per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi*, emanata nel 2007 dalla Congregazione in parola, e pubblicata in *Acta Apostolicae Sedis*, 99/2007, p. 465 ss.



venivano rimosse e trasferite in un altro luogo sacro o in un luogo adatto, affinché si rispettino e si venerino¹⁰⁷. Nello specifico, la competenza a compiere tutte le operazioni sulle reliquie è del vescovo della diocesi o dell'eparchia dove sono custodite le reliquie, previo il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi¹⁰⁸.

La riverenza con cui devono essere trattate le reliquie emerge anche dallo stesso *Rito della dedizione della chiesa e dell'altare*, che, per i casi in cui si decida di riporre le reliquie nell'altare al momento della sua dedizione, prescrive che si celebri la veglia dinanzi a queste prima che siano riposte nell'altare¹⁰⁹, e che si usi la massima diligenza nel controllare l'autenticità delle stesse¹¹⁰.

11 - La distinzione tra altari fissi e altari mobili

Il diritto canonico vigente contempla due sole tipologie d'altare: l'altare fisso e l'altare mobile. Come visto in precedenza, il can. 1235, § 1, definisce in generale l'altare come "la mensa sulla quale si celebra il Sacrificio eucaristico", e distingue l'altare fisso, che è tale quando "è costruito in modo che sia unito al pavimento e che perciò non possa essere rimosso", dall'altare mobile, che, invece, "può essere trasportato".

Si è detto che nel concetto strettamente giuridico di altare si fa rientrare solo la mensa, in conformità a ciò che prescrive la riforma liturgica, che prevede che l'altare della celebrazione sia costituito da un'unica mensa, staccata dalla parete, attorno alla quale il sacerdote possa

¹⁰⁷ In generale, è compito della Sacra Congregazione per le Cause dei Santi decidere su tutto ciò che riguarda l'autenticità e la conservazione delle reliquie. Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Divinus perfectionis Magister, Const. apostolica*, 25 gennaio 1983, in <https://www.vatican.va>, p. 4. Più specificamente, il culto pubblico e le modalità di venerazione delle reliquie dei santi e dei martiri sono di competenza della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Pastor Bonus*, cit., artt. 69 e 74.

¹⁰⁸ Cfr. **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione*, cit., art. 1, p. 2.

¹⁰⁹ Cfr. **CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO**, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., cap. II, n. 10, p. 163.

¹¹⁰ *Ivi*, cap. IV, n. 11, p. 187. L'uso della massima diligenza nella ricognizione canonica dell'autenticità delle reliquie è pure richiesta nelle fasi di apertura dell'urna di sepoltura che le contiene. Sul punto cfr. **CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI**, *Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione*, cit., artt. 14, § 2, e 35, § 2, pp. 4 e 8.



girare liberamente¹¹¹, e al di sopra del quale non possano essere riposte immagini, a eccezione di quella del crocifisso¹¹².

La distinzione tra altare fisso e altare mobile rileva, inoltre, per i materiali con cui questi devono essere costruiti. Il can. 1236, § 1, prescrive che, secondo l'uso tradizionale della Chiesa, la mensa dell'altare fisso debba essere di pietra naturale intera, pur ammettendo, secondo il giudizio della Conferenza Episcopale, l'uso di altra materia decorosa e stabile. Il § 2 dello stesso canone lascia maggiore libertà nella costruzione dell'altare mobile, purché si utilizzi qualsiasi materiale solido conveniente all'uso liturgico.

Poi, a seconda che si tratti di altari fissi o mobili, variano le modalità per conferire la sacralità agli stessi, e per destinarli quindi al culto divino. Il can. 1237, § 1, prevede che per gli altari fissi si esegua il rito della dedicazione, e per gli altari mobili che si possa scegliere tra il rito della dedicazione e quello della benedizione. Tali riti sono regolati dai libri liturgici, ai quali lo stesso canone rimanda¹¹³.

In particolare, la dedicazione consiste in una celebrazione liturgica pubblica e solenne, per mezzo della quale un luogo viene destinato al culto in modo permanente, stabile ed esclusivo, ed è obbligatoria per le chiese cattedrali e per quelle parrocchiali. È impartita dal vescovo diocesano o da quanti sono a lui equiparati dal diritto; questi possono poi delegare il compito di celebrare la dedicazione a qualunque altro vescovo o, ricorrendo dei casi eccezionali, anche a un presbitero (can. 1206)¹¹⁴.

La benedizione, invece, è meno solenne, ha carattere di minore stabilità, e può essere impartita dal vescovo o da un suo delegato qualora abbia a oggetto una chiesa, dall'ordinario del luogo o da un suo delegato

¹¹¹ Cfr. **SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI**, *Inter Oecumenici, Istruzione per la retta Applicazione della Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Vaticano II*, cit., n. 91, p. 898.

¹¹² Sul punto si rinvia alla nota n. 94 del presente contributo.

¹¹³ Cfr. anche can. 1205. Sui significati di dedicazione e di benedizione, si vedano **A. LONGHITANO**, *Il sacro nel codice di diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), p. 721 ss.; **M. CALVI**, *L'edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»*, cit., pp. 238-239; **P. MALECHA**, *Dedicazione e benedizione di una chiesa*, in *Periodica de re canonica*, 91 (2002), p. 507 ss.; **M.R. POTOCZNY**, *Consacrare un luogo a Dio. Il rito della dedicazione di una chiesa secondo la tradizione bizantina e latina*, cit.

¹¹⁴ Il rito per la dedicazione di un altare è specificamente descritto in **CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO**, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., cap. IV, n. 1 ss., p. 181 ss.



nel caso interessi altri luoghi di culto. Può essere svolta sia in pubblico che in privato (can. 1207)¹¹⁵.

12 - La destinazione degli altari mobili delle chiese dismesse

Per ciò che riguarda la destinazione degli altari mobili, il Codice di diritto canonico non introduce specifiche disposizioni nel caso in cui le chiese che li contengono siano ridotte a uso profano.

In generale, le norme canoniche che disciplinano l'amministrazione dei beni ecclesiastici impongono agli amministratori di vigilare con diligenza affinché questi non subiscano danneggiamenti o vadano distrutti¹¹⁶; quando si tratti di cose sacre, "che siano trattate con riverenza e non siano adoperate per usi profani o impropri, anche se sono in possesso di privati"¹¹⁷. In particolare, all'altare mobile, "si deve rispetto, perché è la mensa destinata in modo esclusivo e permanente al convito eucaristico"¹¹⁸. Si ricordi, infatti, il maggior valore che è riconosciuto agli altari rispetto agli altri arredi sacri.

Orientamenti più specifici si possono trovare nella normativa bilateralmente convenuta tra lo Stato e la Chiesa, che opera per i casi in cui i beni in parola siano anche beni culturali. In particolare, l'art. 6, comma quarto, dell'Intesa del 26 gennaio 2005 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, afferma che

"in relazione ai beni culturali mobili di cui all'art. 2, comma 1 [cioè i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, *NdA*], [...] provenienti da edifici di culto ridotti all'uso profano dall'autorità ecclesiastica competente e che non possano essere mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione, il soprintendente competente per materia e territorio valuta, d'accordo con il vescovo diocesano, l'opportunità del deposito dei beni stessi presso altri edifici aperti al culto, qualora gli stessi siano idonei a garantirne la conservazione, ovvero presso

¹¹⁵ Il rito della benedizione di un altare è contenuto in **CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO**, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., cap. VI, n. 1 ss., p. 203.

¹¹⁶ Cfr. can. 1284.

¹¹⁷ Cfr. can. 1171.

¹¹⁸ **CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO**, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., cap. VI, n. 1, p. 203.



musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio"¹¹⁹.

Il contenuto della disposizione si allinea agli orientamenti già forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana circa il trasferimento nei musei delle opere d'arte sacra. Questi, infatti, prevedono la possibilità, anzi il dovere, di lasciare le opere d'arte sacra nei luoghi di culto originari "per conservare alle chiese, agli oratori, ai monasteri e conventi l'aspetto significativo della fisionomia originaria di luoghi destinati agli esercizi di pietà". Solo quando le opere avranno perso la loro funzione culturale, o la conservazione delle stesse nei luoghi di culto sia "gravemente rischiosa", sarà possibile trasferirle in musei diocesani, e, in ultima ipotesi, in musei pubblici¹²⁰.

In tal senso si è espressa anche la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa secondo la quale "non si può [...] sottovalutare l'esigenza di mantenere, per quanto possibile, inalterato il legame tra gli edifici e le opere in essi contenute, onde garantirne una completa e globale fruizione"¹²¹.

¹¹⁹ Tale disposizione, introdotta appositamente per i beni culturali mobili in proprietà di diocesi o parrocchie estinte o provenienti da edifici di culto ridotti all'uso profano, ricalca il contenuto dell'art. 2, comma 4, della stessa Intesa, secondo il quale "i beni culturali mobili di cui al comma 1 [cioè i beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, *NdA*], sono mantenuti, per quanto possibile, nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione. Qualora il mantenimento *in situ* dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza o non ne assicuri la conservazione, il soprintendente, previo accordo con i competenti organi ecclesiastici, ne può disporre il deposito in musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o in musei pubblici".

¹²⁰ Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia. Norme dell'episcopato italiano*, 14 Giugno 1974, pubblicata in <https://bce.chiesacattolica.it>, nn. 10-11, pp. 112-113; **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti dell'episcopato italiano*, 9 dicembre 1992, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 9/1992, n. 20, pp. 324-325.

¹²¹ Cfr. **PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA**, *Lettera circolare sulla necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa*, Città del Vaticano, 9 dicembre 1999, in <https://www.vatican.va>, n. 3.2. In particolare, la Commissione prende atto di come sia difficoltoso per la collettività mantenere gli edifici che hanno perso la loro originaria destinazione e, soprattutto, individuare nuovi usi per gli stessi; ma rimarca, al contempo, la necessità di garantire una "conservazione contestuale" accanto a una "tutela vitale" dei beni culturali di interesse religioso, che consideri la relazione tra il bene e il luogo di sua provenienza.



Più di recente, il Pontificio Consiglio della Cultura si è preoccupato della destinazione del patrimonio mobile delle chiese dismesse. Ha prospettato, come prima soluzione, la "continuità d'uso e di vita dei manufatti" all'interno di altri edifici di culto che abbiano un legame storico con la chiesa dismessa o che si trovino in prossimità territoriale con la stessa; ha proposto, inoltre, la possibilità di devolvere il patrimonio mobile a Chiese povere come importante segno di condivisione fraterna; infine, ha posto l'attenzione sulla necessità che l'autorità ecclesiastica non proceda all'alienazione dei beni mobili, ma che rispetti l'originario vincolo di destinazione degli stessi¹²².

Alla luce di quanto sin qui detto, per gli altari mobili che siano anche beni culturali si possono prospettare le seguenti soluzioni:

- a) il trasferimento in altri luoghi di culto;
- b) il mantenimento nella loro sede primigenia;
- c) l'esposizione in musei ecclesiastici o pubblici.

È manifesto che l'interesse che si vuole primariamente tutelare è quello della conservazione del bene nella sua funzione primigenia. Ciò si potrà garantire soltanto trasferendo l'altare mobile in un altro luogo di culto, dove lo si potrà continuare a utilizzare per la celebrazione degli atti del culto.

La possibilità, invece, che l'altare sia conservato nell'originario luogo sacro dismesso, pone l'esigenza che intervenga un formale decreto del vescovo che lo riduca a uso profano non indecoroso *ex can. 1212*, al fine di evitare la sua profanazione. È plausibile, infatti, che il bene sia facilmente profanato, avendo considerato che l'edificio di culto dismesso, a seguito di successivi atti traslativi di proprietà, può sfuggire all'esercizio del controllo da parte dell'autorità ecclesiastica, ed essere adibito a usi profani incompatibili con la sua primigenia destinazione d'uso.

Ancora una volta, le *Linee guida* fornite dalla Congregazione per il Clero, per il caso specifico dei beni sacri presenti nelle chiese che si vogliono alienare, forniscono una chiave di lettura differente. Queste prevedono che "tutti gli oggetti consacrati, le reliquie, gli arredi sacri, le vetrate istoriate, le campane, i confessionali, gli altari ecc. devono essere rimossi per l'uso in altri edifici sacri ovvero conservati sotto custodia ecclesiastica"¹²³. Non prendono, quindi, in considerazione la possibilità

¹²² Cfr. **PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA**, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese*, *Linee guida*, cit., p. 268 ss.

¹²³ Cfr. **CONGREGAZIONE PER IL CLERO**, *Linee guida per la modificazione di parrocchie, la chiusura o riduzione delle chiese ad uso profano non indecoroso, e l'alienazione delle medesime*, cit., n. 3, lett. g), p. 395.



che gli altari, come gli altri beni ancora sacri, siano mantenuti nei luoghi originari. E ciò a ragione: si considera, infatti, il caso in cui alla dismissione dell'edificio sacro consegua la sua alienazione, e la titolarità non sia più detenuta dall'autorità ecclesiastica, ma trasferita ad altro soggetto, pubblico o privato. In tale circostanza appare corretto prevedere che i beni mobili presenti nell'edificio vengano trasferiti presso altri luoghi sacri, appartenenti alla stessa persona giuridica che deteneva la proprietà dell'edificio ridotto a uso profano, o comunque presso altri edifici sacri o, ancora, presso musei, ecclesiastici o pubblici.

Nel caso in cui si decida di trasferire l'altare in un museo ecclesiastico o pubblico, e quindi di destinarlo, in modo stabile, a finalità culturali, non dovrebbe apparire necessario l'intervento di una formale riduzione a uso profano dello stesso, giacché la stessa musealizzazione potrebbe integrare la fattispecie, prevista dal can. 1212, della destinazione permanente e di fatto agli usi profani¹²⁴. Occorre, dunque, che la destinazione museale del bene sia *ad tempus indeterminatum*. Nell'ipotesi in cui un altare di pregio, proveniente da una chiesa dismessa, sia destinato a un'abituale esposizione all'interno di un museo, ma, di tanto in tanto, sia prelevato per farne un uso liturgico, non si dovrebbe ritenere intervenuta la riduzione di fatto a uso profano. Si è detto, infatti, che, pur occorrendo una destinazione al culto attuale ed effettiva affinché una cosa possa dirsi *sacra*, l'uso occasionale di un altare non fa decadere la benedizione dello stesso. È sempre preferibile, in ogni caso, che l'ordinario competente emani un formale decreto quando voglia ridurre l'altare a uso profano, al fine di evitare che si renda difficile lo studio della reale condizione giuridica dello stesso.

L'individuazione di una sede conveniente per l'altare che sia anche un bene culturale deve essere sempre concordata tra il soprintendente competente per territorio e il vescovo diocesano. In questo modo si cerca di garantire una tutela piena ed effettiva di entrambi i valori di cui il bene è portatore: religiosi e culturali. Si osservi, altresì, che la destinazione del bene al culto divino resta un fatto prevalente, che richiede di valutare, in prima istanza, la possibilità di trasferire l'altare in un altro luogo sacro affinché si mantenga, in modo pieno ed esclusivo, la sua funzione liturgica.

¹²⁴ Si è detto che il mancato uso del *locus sacer*, per un tempo indefinito, determina la cessazione di fatto dello stesso, che equivale a una sopravvenuta riduzione a uso profano. Si rinvia alla nota n. 66 del presente contributo.



13 - La destinazione degli altari fissi delle chiese dismesse

Non ci resta che analizzare le possibili soluzioni cui possono essere destinati gli altari fissi delle chiese dismesse, avendo già considerato che non è lecito distruggerli, e che l'autorità ecclesiastica ha facoltà di revocare la loro dedicazione o benedizione secondo quanto previsto dal can. 1212.

Anche per gli altari fissi potrebbero prospettarsi le ipotesi previste per gli altari mobili, e cioè il mantenimento nella sede originaria o il trasferimento in altri luoghi di culto o in musei, ecclesiastici o pubblici.

Nel primo caso si richiede sempre l'intervento di un decreto di riduzione a uso profano per evitare che il bene, rimasto nell'edificio dismesso, possa facilmente divenire oggetto di abusi e di atti ingiuriosi.

Per quanto riguarda il trasferimento in un altro luogo sacro o in un museo, occorre, invece, fare alcune precisazioni. Nonostante il can. 1235, § 1, descriva gli altari fissi come quelli che sono stati costruiti in modo da essere uniti al pavimento e da non poterli rimuovere, accade, non di rado, che questi vengano smontati per essere trasferiti in un'altra parte della stessa chiesa in cui sono contenuti o in un altro luogo sacro. Le norme canoniche non prevedono alcun divieto in tal senso, e tale prassi è già in uso in chiese non dismesse, dove i lavori di distacco e successivo ricollocamento degli altari sono eseguiti soprattutto per esigenze di carattere storico-conservativo¹²⁵.

Così, ad esempio, è avvenuto nella chiesa di San Vincenzo Martire in Miggiano (Lecce), dove, durante i lavori di restauro di un altare laterale in pietra sono state rinvenute tracce di un affresco più antico, che presumibilmente proseguiva sulla parete alla quale era stato poi ancorato tale altare. Si è provveduto, dunque, allo smontaggio dell'altare e al recupero dell'affresco retrostante, che ha in parte rivelato l'immagine dell'Albero di Jesse, raffigurazione di carattere bizantino, ma con molta probabilità eseguita nel corso del sec. XVIII¹²⁶.

¹²⁵ La pratica di traslocamento di un altare era già conosciuta e praticata in tempi antichi. Perfino san Carlo Borromeo si curò di spiegare come dovesse avvenire lo spostamento di un altare fisso con tutta la sua base affinché questo non perdesse la consacrazione. Sugeriva che si circuisce l'altare con assi o tavole e che si stringessero di modo che, nel trasloco, niente si muovesse e la mensa non si staccasse dallo stipite. La notizia è riportata in **P. STANCOVICH**, *Degli altari e della loro consacrazione, esecrazione, e violazione*, cit., p. 83 ss.

¹²⁶ Notizie rinvenibili in *Sorpresa nella Chiesa madre di Miggiano, i lavori di restauro svelano un affresco della genealogia di Cristo*, 15 settembre 2019, in <https://www.leccenews24.it>.



Si consideri che l'autorizzazione a procedere, in circostanze di tal genere, deve essere sempre accordata dalla soprintendenza competente per territorio, ed è rimessa alla valutazione di elementi di carattere storico-artistico. L'art. 21, comma primo, lett. a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, subordina, infatti, ad autorizzazione del Ministero "la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali". Non è certo, peraltro, che si riesca a ottenere dal Ministero l'autorizzazione a rimuovere un altare che sia anche un bene culturale da una chiesa dismessa, quando non sussistano ragioni storico-architettoniche o difficoltà alla conservazione e alla fruizione dello stesso nel luogo in cui si trova. È sicuramente più probabile, invece, che il Ministero conceda autorizzazioni di tal genere quando sussista la necessità di adeguare lo spazio sacro alle mutate esigenze liturgiche, e che quindi consenta di spostare un altare fisso da una parte a un'altra della stessa chiesa. Ma ciò interessa le chiese destinate al culto e non quelle cessate.

Lo spostamento degli altari fissi in un'altra chiesa può, inoltre, essere oneroso e poco realizzabile, soprattutto se si considera che una delle gravi cause che, nella generalità dei casi, determina la riduzione a uso profano di una chiesa è proprio quella di natura economica. Accade sovente che una parrocchia, a causa delle difficoltà economiche in cui versa, decida di dismettere, per poi successivamente vendere, una o più chiese sussidiarie¹²⁷. Ben si comprende, allora, che l'ente ecclesiastico, proprietario della chiesa che si vuol dismettere, non ha alcun interesse a disporre la rimozione degli altari dalle chiese in questione per ricomporli in un altro luogo sacro, ben sapendo di incorrere in procedure complesse e dispendiose.

In ogni caso, quando gli altari non possano essere rimossi dall'edificio che si vuole dismettere ai fini della sua successiva alienazione,

¹²⁷ Tra le gravi cause che il can. 1222, § 2, richiede al fine di ridurre una chiesa a uso profano non indecoroso possono rientrare anche quelle economiche, che il vescovo diocesano dovrà attentamente ponderare. Al riguardo si veda **CONGREGAZIONE PER IL CLERO**, *Linee guida per la modificazione di parrocchie, la chiusura o riduzione delle chiese ad uso profano non indecoroso, e l'alienazione delle medesime*, cit., n. 2, lett. g), p. 391, dove è espressamente prevista la questione economica come possibile causa di chiusura di una chiesa, ed è specificato che "la necessità finanziaria che rileva è quella della persona giuridica cui la chiesa appartiene e che è pertanto responsabile di essa". Inoltre sull'argomento si vedano **F. DANEELS**, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., p. 127; **G. P. MONTINI**, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., pp. 288-289; **M. CALVI**, *C'è posto per una chiesa sussidiaria in parrocchia?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 29 (2016), p. 77; **P. MALECHA**, *Riduzione a uso profano delle chiese e sfide attuali*, cit., p. 53.



sarà sempre conveniente, per i motivi di cui sopra si è detto, che l'ordinario competente li riduca a uso profano per il tramite di un formale decreto¹²⁸.

La permanenza di un altare ancora dedicato o benedetto in una chiesa dismessa, peraltro, potrebbe porre l'interrogativo se sia lecito o meno adoperarlo per la celebrazione eucaristica. A ben vedere, ciò sarebbe pure possibile: se, da una parte, infatti, le norme liturgiche proibiscono che la dedicazione di una chiesa possa avvenire senza quella dell'altare, dall'altra, le stesse non escludono che si possano celebrare i santi misteri in una chiesa non ancora dedicata¹²⁹. È chiaro che, in tale circostanza, occorre che almeno l'altare sia stato dedicato o benedetto. Dunque, così come è possibile che si celebri su un altare all'interno di una chiesa non ancora dedicata, allo stesso modo ciò dovrebbe essere consentito in una chiesa che abbia perso la dedicazione.

L'intervento di un formale decreto che decida della riduzione dell'altare a uso profano appare necessario anche nei casi in cui gli altari fissi siano trasferiti ed esposti all'interno di musei. È poco probabile, infatti, data l'importante mole di un altare fisso (generalmente in pietra), che si decida di prelevarlo, anche solo in via eccezionale, per una celebrazione eucaristica. L'unico caso in cui potrà essere mantenuta la dedicazione o la benedizione è quello in cui si decida di trasferirlo in un altro luogo sacro, dove sarà possibile continuare a utilizzarlo per le funzioni del culto. Il trasferimento dell'altare fisso da una chiesa a un'altra non richiede, quindi, una nuova cerimonia di dedicazione o benedizione.

¹²⁸ C'è chi ritiene che il vescovo possa decidere della destinazione dell'altare con lo stesso decreto con cui si riduce la chiesa a uso profano. Vedi **P. MALECHA**, *Gli altari nella vigente legislazione canonica*, cit., p. 18, nota n. 77.

¹²⁹ Cfr. **CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO**, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, cit., cap. III, n. 1, pp. 177-179. Le presenti norme liturgiche, a ogni modo, suggeriscono che si eviti di celebrare la messa in una nuova chiesa prima che questa sia stata dedicata. La celebrazione eucaristica è, infatti, intimamente connessa al rito della dedicazione, e sarebbe opportuno che la prima avvenisse nel giorno stabilito per la dedicazione. La prassi di celebrare i misteri in chiese non ancora dedicate è comunque antica. Non è raro trovare casi, documentati negli atti di visite apostoliche, in cui la chiesa, non ancora dedicata, era già adibita al consueto esercizio del culto. Riporto un esempio vicino allo scrivente, che riguarda la visita apostolica del 1628 nella diocesi di Alessano (Le), nella quale, per quasi tutte le chiese presenti nella diocesi, è scritto: "Ecclesia haec consecrata non est". Il testo integrale della visita è pubblicato in **AA. VV.**, *Luoghi, chiese e chierici del Salento meridionale in età moderna. La visita apostolica della città e della diocesi di Alessano nel 1628*, a cura di A. JACOB, A. CALORO, Congedo Editore, Galatina, 1999, p. 1 ss.



E ciò anche se l'altare sia fatto a pezzi per facilitarne il trasporto: la circostanza del distacco della mensa dagli stipiti, che, nel Codice del 1917 costituiva motivo di perdita della consacrazione dell'altare fisso, non compare più nel Codice vigente.

Nella prassi è avvenuto che, in ottemperanza alle raccomandazioni della Congregazione per il Clero, si sia provveduto alla distruzione delle mense degli altari, lasciando inalterati gli apparati architettonici e pittorici decorativi. Per il diritto canonico - si è detto - l'altare è principalmente "la mensa sulla quale si celebra il Sacrificio eucaristico" (can. 1235, § 1). Il Codice del 1917, in modo più dettagliato, affermava che "liturgicamente si chiama altare [...] la mensa superiore consacrata unita agli stipiti".

È pure accaduto che la distruzione delle mense non abbia interessato solo gli altari di chiese ridotte a uso profano, ma anche gli altari secondari di chiese mai cessate. Tale ultima ipotesi si è verificata soprattutto in edifici sacri di dimensioni contenute, dove, al fine di ampliare lo spazio riservato all'assemblea, si è provveduto a distruggere le mense degli altari che sporgevano nell'aula principale. Allo stesso modo si è proceduto allo smantellamento dell'altare maggiore antico, al fine di ampliare lo spazio per ospitare il nuovo altare nel presbiterio.

Questi adeguamenti, pressoché coevi alla riforma liturgica, sono stati realizzati in violazione delle norme che regolavano la tutela delle opere d'arte. L'ordinario del luogo ha spesso proceduto senza la preventiva consultazione degli organi competenti, sia ecclesiali che civili, e in violazione delle raccomandazioni inoltrate dalla Santa Sede ai vescovi diocesani. L'adeguamento degli spazi liturgici, infatti, sarebbe dovuto avvenire tramite apposite procedure, guidate da esperti di arte, di liturgia e di teologia, e non a seguito di isolate e arbitrarie decisioni degli amministratori locali, proprio al fine di evitare la dispersione del patrimonio storico-artistico della Chiesa. D'altro canto, si ammonivano i vescovi diocesani affinché vigilassero sulle modificazioni da apportare ai luoghi sacri, tenendo conto delle norme della stessa riforma liturgica, del voto della Commissione diocesana di arte sacra, di quella della sacra liturgia, del parere degli esperti, e soprattutto delle leggi civili poste a tutela delle opere d'arte¹³⁰.

¹³⁰ Cfr. **SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO**, *Opera Artis, Lettera Circolare ai presidenti delle Conferenze episcopali circa la cura del patrimonio storico-artistico della Chiesa*, 11 Aprile 1971, pubblicata in *Chiesa e Arte*, cit., p. 358 ss.; **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia. Norme dell'episcopato italiano*, cit., nn. 12-13, pp. 113-114; **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *I beni culturali della Chiesa in Italia*, cit., n. 40, pp. 334-335. La Lettera Opera



14 - L'altare della Vergine nella chiesa di Santa Maria di Cerrate

Si riporta, a titolo esemplificativo, il caso di un altare laterale nella chiesa di Santa Maria di Cerrate (Lecce). L'edificio sacro, costruito tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo, ed espressione della commistione tra stile romanico pugliese e gusto bizantino, è stato interessato, intorno agli anni Settanta, da lavori di restauro, rivolti al "ripristino dello stato dei luoghi". Questi ultimi hanno prodotto la rimozione integrale di un altare laterale, risalente al 1642, dedicato alla Vergine, poiché si era ritenuto che lo stile barocco nel quale il manufatto era stato realizzato fosse contrastante con lo stile dell'architettura originaria dell'edificio.

Nel 2018, a seguito di un nuovo intervento di restauro della chiesa, si è proceduto al recupero di quell'altare, che giaceva a pezzi nello spazio esterno adiacente l'edificio, e al ricollocamento nella sua primigenia posizione, in quanto, invece, ritenuto espressione dell'evoluzione storico-architettonica che aveva interessato la stessa chiesa nel corso dei secoli. L'altare è stato così ricomposto in modo millimetrico, attraverso un lavoro minuzioso, che ha restituito all'opera il suo aspetto originale¹³¹.

Aldilà delle modalità con cui l'altare era stato originariamente consacrato, che rilevano nella misura in cui si vuol qualificare l'altare come *fixum* o *ad modum portatilis*, e alle quali, come in precedenza osservato, non è agevole risalire, occorre considerare il caso di specie alla luce delle vigenti norme canoniche.

In forza del can. 1212 deve ritenersi intervenuta una riduzione a uso profano, permanente e di fatto, dell'altare in questione. Si osserva, infatti,

Artis è importante perché invita la Conferenza Episcopale Italiana a emanare norme per regolare la materia del patrimonio artistico della Chiesa. Si fa risalire proprio a questo atto il riconoscimento della competenza legislativa della Conferenza Episcopale Italiana in materia di beni culturali, seppur nel silenzio del Codice di diritto canonico del 1983. Inoltre, già a partire dalle prime norme della Conferenza Episcopale Italiana, emanate nel 1974, si afferma la necessità di una collaborazione tra Stato e Chiesa, che, prima d'allora, per i beni culturali, non era mai stata prospettata. Il precedente Codice del 1917, infatti, rivendicava la piena autonomia della Chiesa circa le scelte riguardanti il suo patrimonio storico-artistico. Su questi argomenti si vedano **E. CAMASSA**, *I Beni culturali di interesse religioso*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 38 ss.; **C. AZZIMONTI**, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, Edb, Bologna, 2002.

¹³¹ Notizie rinvenibili in **FAI**, *A Cerrate si inaugura l'altare della Vergine*, 11 settembre 2018, in <https://www.fondoambiente.it>; **M. AGOSTINACCHIO**, *L'altare della Vergine a Cerrate ritorna grazie ad un bacio*, 13 settembre 2018, in <https://www.leccenews24.it>; **V. SILVESTRINI**, *Storia di un restauro. L'altare barocco della Chiesa dell'Abbazia di Santa Maria di Cerrate*, 11 febbraio 2019, in <https://www.artribune.com>.



che l'operazione di smantellamento avvenuta negli anni Settanta non fu accompagnata dall'intenzione di ricomporre il manufatto in un altro luogo sacro, ma da quella di abbandonarlo *ad tempus indeterminatum*. Difatti, lo stato di abbandono, accompagnato dalla degradazione materiale del bene, si è protratto per oltre quarant'anni fino all'intervento di restauro del 2018.

In seguito ai lavori di ricostruzione e di ricollocamento dell'altare, poi, si sarebbe dovuta compiere una nuova cerimonia di dedizione, secondo il vigente *Rito della dedizione della chiesa e dell'altare*, affinché il bene potesse tornare alla sua primigenia funzione. Il vescovo diocesano ha, invece, proceduto con una mera benedizione del manufatto, secondo il benedizionale che si adopera per la benedizione degli arredi sacri e, in aggiunta, ha celebrato l'eucaristia sopra un altare diverso (l'altare principale) da quello in questione. Non si sono tenute, dunque, né la cerimonia della dedizione prescritta per gli altari fissi, né quella della benedizione richiesta per gli altari mobili (can. 1237, § 2), secondo le quali, come sopra esaminato, è condizione necessaria che si celebri la messa sopra l'altare che si intende benedire o dedicare. Di fatto, l'altare di Cerrate non è stato destinato al culto divino, e non può quindi considerarsi a pieno titolo una *res sacra*. Non sarebbe, pertanto, lecito utilizzarlo per la celebrazione eucaristica, giacché il suo ruolo, all'interno del tempio, è stato ridotto a quello di un oggetto devozionale.

15 - L'altare bene comune

L'altare, nel pieno delle sue funzioni, è per definizione *bene comune*, e cioè bene di tutti e di ciascuno, non perseguendo un interesse particolaristico, ma condiviso¹³². Ogni singolo battezzato ha un rapporto privilegiato con la mensa eucaristica in quanto partecipa al sacerdozio comune, e, proprio in virtù di tale rapporto, vanta "un interesse protetto (in attesa di espansione) alla difesa e preservazione" dell'altare. La "relazione giusculturale" che si fonda sulla *res sacra*, e, in modo specifico, sull'altare, non è solo dei sacerdoti o dei consacrati, ma dell'intero popolo di Dio¹³³.

Ciò trova fondamento nei documenti del Concilio Vaticano II, secondo il quale sia i ministri sia i fedeli partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo. In particolare, questi ultimi concorrono all'offerta dell'eucaristia,

¹³² Si veda M. DEL POZZO, *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti"*, cit., p. 42, nota 125.

¹³³ M. DEL POZZO, *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti"*, cit., p. 49.



divenendo essi stessi offerte spirituali gradite a Dio, attraverso tutte le loro opere, come le preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, la sopportazione paziente delle sofferenze. Sull'altare, dunque, "offrono a Dio la vittima divina e se stessi", compiendo la propria parte nell'azione liturgica¹³⁴.

Il peculiare legame che s'instaura tra persone e *res*, implica, dunque, che nei processi di riduzione a uso profano di un altare si debba primariamente coinvolgere la comunità dei credenti, che attorno a quel bene si riunisce per celebrare i divini misteri e per essere in comunione con Dio e con i fratelli.

Riteniamo che le istituzioni ecclesiali da coinvolgere in tale processo siano principalmente quelle dei consigli pastorali parrocchiali, che, in quanto "organismi di partecipazione", consentono all'intero popolo di Dio, ivi compresi i laici, di esprimere il suo parere su questioni che interessano la vita della Chiesa. Seppur l'ambito di competenze dei consigli pastorali parrocchiali risulti ristretto alla promozione dell'attività pastorale (can. 536, § 1), ci sembra opportuno che, sulla grave decisione di dismettere gli altari, l'autorità ecclesiastica debba quanto meno assumere il parere consultivo di tali istituzioni, affinché si realizzi pienamente quell'ecclesiologia di comunione, professata dal Concilio Vaticano II, che riconosce nella partecipazione e nella corresponsabilità di tutti i componenti del popolo di Dio aspetti fondamentali nella vita e nella missione della Chiesa¹³⁵.

La rilevanza che gli altari assumono sul piano culturale implica, poi, un coinvolgimento anche della comunità civile, che riconosce in tali beni un valore storico-identitario. In tal contesto il ruolo assunto da comitati, associazioni, fondazioni, che, a livello locale, si impegnano per la

¹³⁴ Cfr. **CONCILIO VATICANO II**, *Lumen Gentium*, cap. II, nn. 10 -11, e cap. IV, n. 34.

¹³⁵ Sul ruolo di questi organismi nella vita della Chiesa si vedano: **E. MIRAGOLI**, *Il Consiglio pastorale parrocchiale: novità istituzionale?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1 (1988), p. 13 ss.; **S. BERLINGÒ**, *I consigli pastorali*, in *Il diritto ecclesiastico*, 102 (1991), p. 111 ss.; **AA. VV.**, *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I consigli diocesani e pastorali*, a cura di M. RIVELLA, Ancora, Milano, 2000; **A. MONTAN**, *La Chiesa particolare. Strutture e missione*, Roma, 2017, in <http://www.pul.it>, p. 166 ss. Si veda, altresì, **CONGREGAZIONE PER IL CLERO**, *Istruzione "La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa"*, 29 giugno 2020, in <https://press.vatican.va>, nn. 109-110, p. 18, per la quale il consiglio pastorale non costituisce "un semplice organismo burocratico", ma "mette in rilievo e realizza la centralità del Popolo di Dio come soggetto e protagonista attivo della missione evangelizzatrice" della Chiesa, in forza del sacerdozio battesimale di cui questo è rivestito.



promozione della cultura, dovrebbe assumere rilievo anche all'interno dei processi decisionali che riguardano i beni culturali a loro vicini.

La *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, meglio nota come *Convenzione di Faro*, si è preoccupata di riconoscere un ruolo attivo alle comunità locali all'interno dei processi che interessano il patrimonio culturale, rifiutando un approccio dominicale a quest'ultimo. A tal proposito, la Convenzione ha definito il concetto di "comunità patrimoniale" come "un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future"; ha definito, inoltre, l'eredità culturale come "un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi"¹³⁶.

La Convenzione di Faro ha poi delineato l'esistenza di un "diritto al patrimonio culturale", consistente in un diritto soggettivo e assoluto alla fruizione di tale patrimonio, che prescinde dal regime di proprietà pubblica o privata e da qualunque altro diritto reale o di godimento sul bene, con le sole limitazioni proprie di una società democratica derivanti dalla protezione dell'interesse pubblico e dei diritti e delle libertà altrui¹³⁷. Al centro di tale riflessione "sono le persone e i valori umani: si ha cioè un implicito riconoscimento del fatto che il patrimonio culturale non costituisce un 'valore in sé', ma piuttosto un valore relazionale", che si definisce nel rapporto con gli esseri umani i quali riconoscono storicamente questo valore e al contempo ne traggono vantaggio¹³⁸.

¹³⁶ Il testo della presente Convenzione, siglata a Faro, in Portogallo, nel 2005, sottoscritta dall'Italia nel 2013, e ratificata da quest'ultima con la legge 1 ottobre 2020, n. 133, è consultabile in <http://www.senato.it>, p. 13 ss. Per un commento si veda **D. MANACORDA**, *La Convenzione di Faro e la tradizione culturale italiana*, in *Il Capitale Culturale, Studies on the Value of Cultural Heritage*, a cura di P.L. FELICIATI, 5 (2016), p. 28 ss.

¹³⁷ Così **A. GUALDANI**, *L'Italia ratifica la convenzione di Faro*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto on-line*, 3 (2020), pp. 4-5.

¹³⁸ Così **D. MANACORDA**, *Patrimonio culturale: un diritto collettivo*, in *La democrazia della conoscenza. Patrimoni culturali, sistemi informativi e open data: accesso libero ai beni comuni?*, Atti del convegno (Trieste 29 gennaio 2016), a cura di R. AURIEMMA, Forum Edizioni, Udine 2017, pp. 118-119.



Dunque, nei processi decisionali riguardanti la destinazione degli altari delle chiese dismesse, ci sembra sia sempre necessario il coinvolgimento delle comunità locali che fruiscono dell'edificio interessato dalla riduzione agli usi profani e, in special modo, degli altari ivi presenti. Le azioni che decidono della riduzione a uso profano degli altari o del loro trasferimento presso altri luoghi di culto o musei devono risultare, così, il frutto di scelte quanto più condivise in seno alla comunità locale, religiosa e civile, che più da vicino fruisce di tali beni.

Di recente, il ruolo delle comunità è stato messo in evidenza anche dalle *Linee guida* emesse dal Pontificio Consiglio della Cultura circa la dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Queste hanno individuato nel coinvolgimento delle comunità locali, religiose e civili, all'interno dei processi di conoscenza e di decisione, un fondamentale momento per la pianificazione degli interventi di riuso degli edifici di culto, giacché "i beni culturali ecclesiastici costituiscono preminenti elementi di riconoscimento culturale e di aggregazione sociale, al di là del loro specifico contenuto liturgico o spirituale". La comunità tutta, in collaborazione con i professionisti del settore culturale, è così investita di una vera e propria responsabilità nella cura del patrimonio culturale, e deve essere coinvolta nella "grave decisione" di destinare i luoghi di culto a nuove finalità, nella certezza che solo in questo modo vengono davvero tutelati i diversi valori in gioco¹³⁹.

¹³⁹ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese, linee guida*, cit., p. 258 ss.